

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1062-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **COSSIGA**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 4 marzo 1964

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali

Presentata alla Presidenza il 13 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo un lungo e laborioso esame svolto durante la seconda Legislatura repubblicana nelle due Camere, sia in sede di Commissione che in sede di Assemblea, il Parlamento nazionale approvava con la legge 10 febbraio 1953, n. 62, un complesso di norme di attuazione e integrazione della disciplina dettata dal Titolo V della Costituzione in materia di autonomie regionali.

Nella terza Legislatura in attuazione delle dichiarazioni programmatiche rese alla Camera nel presentarsi ad esse per ottenere la fiducia, il terzo Gabinetto Fanfani istituiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 1960, una Commissione per lo studio degli aspetti giuridici e finanziari connessi con l'attuazione delle Regioni, Commissione che, presieduta dal senatore Tupini, prendeva tra l'altro in esame

la citata legge n. 62, formulando elaborati rilievi in ordine al suo contenuto, ai fini di un miglioramento della disciplina da essa dettata, ma concludendo, tuttavia, nella relazione finale, con un giudizio di idoneità della legge a consentire l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Sulla base del contenuto complessivo della relazione della Commissione Tupini, il Governo riteneva, per altro, opportuno presentare alla Camera dei deputati, in data 21 novembre 1962, un disegno di legge — che veniva contraddistinto con il n. 4278 — contenente modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, specialmente in materia di contenuto e approvazione degli Statuti regionali, di composizione e attribuzioni degli organi regionali, di responsabilità degli amministratori e funzionari regionali, di bilanci e conti consuntivi, di controlli sugli atti amministrativi delle Regioni, nonché in materia di controlli sulle province e i comuni.

Il disegno di legge veniva assegnato alla Commissione Affari costituzionali e da questa esaminato in modo ampio ed esauriente: in quella sede il relatore onorevole Cossiga, pur riconoscendo che con il disegno di legge venivano proposti lodevolmente numerosi e notevoli miglioramenti e completamenti alla legge n. 62, esprimeva l'avviso che, essendosene presentata l'occasione, fosse opportuno riesaminare nel suo complesso la disciplina contenuta nella legge n. 62, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione della Commissione Tupini, sulla base del disegno di legge governativo e tenendo presenti le esperienze maturate nelle Regioni già istituite, apportando alla disciplina stessa quelle ulteriori modifiche e aggiunte che si giudicassero necessarie e opportune, politicamente e tecnicamente, in vista dell'attuazione generale dell'ordinamento regionale.

A tal fine venivano presentati numerosissimi emendamenti al testo del Governo, l'approvazione della maggior parte dei quali, portava all'elaborazione da parte della Commissione di un nuovo testo del disegno di legge n. 4278 che poi, però, per le note vicende politiche non fu esaminato dall'Assemblea e per l'anticipato scioglimento del Parlamento, decadde.

* * *

In attuazione del programma governativo enunciato alle Camere dal Governo Moro, furono presentati alla Camera dei deputati

nella seduta del 4 marzo 1964 tre disegni di legge di iniziativa del Governo della Repubblica:

il n. 1063, Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali;

il n. 1064, Principio e passaggio di funzioni alle Regioni in materia dicircoscrizioni comunali;

il n. 1062, modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, sul quale ho l'onore di riferire.

Si tratta di un insieme di proposte di legge che, unitamente a quelle che dovranno essere presentate in materia di demanio, patrimonio e finanze delle Regioni e in materia elettorale regionale, verranno a stabilire quell'organica disciplina di attuazione e di integrazione del Titolo V della Costituzione, senza la quale non sarebbe costituzionalmente corretto, giuridicamente possibile e politicamente opportuno dare vita all'ordinamento regionale generale.

Il disegno di legge n. 1062 fu deferito all'esame in sede referente della I Commissione permanente e all'esame delle II Commissione Affari interni e della Commissione Bilancio, per i pareri di loro competenza.

La Commissione Affari interni ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 17 marzo esprimendo parere favorevole, con osservazioni sugli articoli 13, 30, 31, 32, 44 e 45.

La Commissione Bilancio non ha espresso alcun parere nei termini regolamentari.

La I Commissione ha esaminato il disegno di legge nelle sedute del 22, 29 e 30 aprile: nella seduta dell'11 maggio sono state esaminate alcune questioni sospese o relative al coordinamento del testo.

* * *

1) Il disegno di legge n. 1062 riproduce il testo del disegno di legge n. 4278 presentato dal Governo della Repubblica nella seconda Legislatura, con molte delle modifiche ad esso allora apportate dalla I Commissione permanente della Camera, e con qualche ulteriore ritocco di carattere meramente tecnico.

Nel riferire alla Commissione sul detto disegno di legge, nella seduta del 22 aprile 1964 il relatore, nel riconoscere che con esso (attraverso l'accettazione delle proposte a suo tempo approvate, e trasfuse in un nuovo testo, dalla Commissione Affari costituzionali nella seconda Legislatura), viene a proporsi all'approvazione del Parlamento una norma-

tiva più organica, tecnicamente più corretta e politicamente più idonea di quella contenuta nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, ha rilevato, però, come anche nel nuovo testo non abbiano trovato appropriata soluzione alcuni delicati problemi sollevati sia in sede scientifica, sia in sede giurisdizionale (ad esempio, in materia di norme di attuazione delle leggi della Repubblica, ex ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione), né siano state riesaminate e rielaborate le soluzioni normative a suo tempo adottate in ordine ad altri importanti problemi (quali ad esempio quello dei rapporti tra Giunta e Consiglio, quello della distribuzione delle funzioni tra questi due organi e quello dei controlli sugli atti amministrativi della Regione), allo scopo di permettere una più adeguata realizzazione dei fini politici ed amministrativi cui l'istituto regionale è chiamato nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale.

2) Dopo lo svolgimento della discussione generale, in cui intervennero i deputati Caprara, Almirante e Di Primio, avvenuta nella seduta del 17 marzo 1964, sono stati presentati numerosissimi emendamenti da parte del relatore e dell'onorevole Di Primio, degli onorevoli Accreman, Caprara, Laconi, Nannuzzi, degli onorevoli Luzzatto e Pigni, dell'onorevole Almirante, dell'onorevole Cannizzo, dell'onorevole Colleselli e dell'onorevole Mancini.

Questi emendamenti sono stati esaminati, discussi e votati dalla Commissione in modo approfondito, in uno spirito di feconda dialettica e di grande reciproco rispetto e con un aperto impegno di collaborazione, che ha fatto concretamente sperimentare, non solo l'utilità tecnica, ma anche il valore politico e democratico del lavoro legislativo svolto in Commissione.

Attraverso l'adozione di un gran numero di questi emendamenti, per la più parte presentati dai Commissari di maggioranza, ma alcuni dei quali anche di iniziativa dei Commissari di minoranza, e specialmente dell'onorevole Almirante e dell'onorevole Luzzatto, la Commissione ha elaborato un più ampio e organico testo, sul quale ho l'onore di riferire e la cui approvazione la Commissione Affari costituzionali propone all'Assemblea.

3) Il nuovo testo elaborato dalla Commissione comprende 90 articoli.

La sua particolare complessità formale, derivante dal fatto che esso si presenta come

un complesso di emendamenti modificativi, sostitutivi e aggiuntivi, ad una legge vigente, già essa integrativa e attuativa di disposizioni costituzionali, la sua complessità sostanziale — derivante dalla molteplicità e delicatezza dei problemi giuridici e politici che le norme proposte intendono risolvere o solo sollevano — unitamente ai limiti di tempo derivanti dall'opportunità di investire sollecitamente l'Assemblea dell'esame del disegno di legge, impongono al relatore di riferire su di esso in modo non analitico e approfondito, ma in modo globale e sommario, solo soffermandosi sugli aspetti della disciplina proposta che presentano particolare carattere di novità o di rilevanza giuridica e politica.

In generale si può preliminarmente osservare che la nuova disciplina proposta mira: da un lato, a meglio precisare la fisionomia istituzionale e funzionale della Regione, colmando molte lacune e precisando alcuni aspetti della preesistente normativa; dall'altro ad adeguare le strutture degli organi della Regione, il regime dei loro rapporti, la distribuzione tra di essi delle competenze regionali e il sistema dei controlli, a quei fini di decentramento amministrativo e di più diffusa organizzazione del potere politico cui l'ordinamento regionale è ordinato; ma ciò facendo nella più ampia salvaguardia dell'unità dello Stato, dell'autorità preminente dell'apparato statale quale portatore dei generali interessi nazionali e delle esigenze di precise garanzie giuridiche, e garantendo altresì un corretto e genuino costume democratico nella vita delle istituzioni regionali.

4) Con l'articolo 2 e con l'allegata tabella A, si è provveduto a determinare il territorio delle Regioni attraverso l'indicazione delle province che concorrono a costituirle.

Le disposizioni contenute in detti articoli vogliono soddisfare l'imprescindibile esigenza di un accertamento giuridicamente definitivo del territorio della Regione, sia per avere una « misura territoriale » certa delle loro competenze, sia per permettere la eventuale applicazione di altre disposizioni costituzionali, ad esempio in materia di fusione di Regioni esistenti, di creazione di nuove Regioni o di mutamenti delle circoscrizioni regionali (cfr. articolo 132 della Costituzione), che per l'appunto postulano l'esistenza di criteri certi di individuazione dei confini tra le Regioni.

La Commissione ha ritenuto che il criterio storico tradizionale cui l'Assemblea Costituente ha voluto attenersi nella elencazione

delle Regioni contenuta nell'articolo 131 della Costituzione non abbia di per sé valore normativo per quanto attiene la delimitazione territoriale e comunque non offra quella certezza che solo si può ottenere mediante un atto giuridico di espressa individuazione che, ad avviso della Commissione, deve assumere la forma di norma legislativa statale, quale è appunto quella che si propone.

In materia di *Capoluoghi delle Regioni*, la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere la tesi secondo la quale la loro determinazione sarebbe già stata fatta dal legislatore costituente in base a criteri storico tradizionali, o deriverebbe da una consuetudine in senso tecnico, e cioè giuridicamente normativo basata per quanto attiene il suo materiale contenuto su analoghi elementi storico tradizionali. A parte l'incertezza e l'opinabilità di ogni criterio, che voglia ispirarsi ad elementi storico tradizionali sempre per loro natura controvertibili e la sua conseguente inidoneità ad assumere valore normativo, non vi è alcun elemento per ritenere che il legislatore costituente abbia fatto ad esso un rinvio normativo, mentre non sembra invocabile in assoluto l'esistenza di una norma consuetudinaria in ordine ad un istituto — quale quello del Capoluogo di Regione — che ha carattere di assoluta novità nell'ordinamento, e in relazione al quale nessuna norma consuetudinaria poteva, quindi, crearsi, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, mentre è certo, proprio per la mancata realizzazione concreta dell'ordinamento regionale generale, che nessuna norma consuetudinaria si è potuta successivamente venire a formare. La Commissione, pertanto, ritiene che la determinazione dei Capoluoghi delle Regioni, pur potendo ispirarsi a criteri storico tradizionali, debba farsi in modo espresso e positivo, con apposito atto giuridico anche tenendo conto di più attuali criteri economici, urbanistici e di funzionalità amministrativa; per altro la profonda disparità di opinioni esistenti e l'impossibilità per la Commissione di valutare in modo idoneo tutti gli elementi che debbono tenersi presenti nell'operare le singole scelte concrete, inducono la Commissione a proporre all'Assemblea due distinte soluzioni normative che essa ritiene egualmente legittime da un punto di vista costituzionale: l'indicazione dei Capoluoghi di Regione da parte dei Consigli regionali negli Statuti regionali, e la determinazione diretta nella presente legge, senza pronunziarsi sui casi notoriamente controversi (cfr. articolo 3, soluzioni A e B e l'allegata tabella B).

5) con l'articolo 4 si è disciplinata la *materia degli stemmi, delle insegne e dei sigilli delle Regioni, nonché l'uso delle denominazioni* da parte della regione, materie che attenendo ai segni distintivi della personalità, rientrano nella esclusiva competenza normativa dello Stato.

6) Con gli articoli 5, 6 e 7, in materia di contenuto dello Statuto regionale, si modifica la vigente disciplina, sopprimendo il n. 5) dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in considerazione del fatto che la materia dello stato giuridico ed economico degli impiegati regionali è da ritenersi compresa nella competenza legislativa ordinaria relativa all'ordinamento degli uffici, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; così pure si è modificata la disciplina relativa alla materia della delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, nella direzione di una più ampia autonomia normativa della Regione, si è ampliata la titolarità del potere di iniziativa delle leggi regionali, attribuendolo anche ai Consigli comunali dei capoluoghi di provincia e si è modificata, come meglio si dirà appresso, la composizione delle Giunte regionali.

Con l'articolo 8 si è disciplinato, in modo tecnicamente più idoneo e giuridicamente più appropriato, il procedimento per *la deliberazione degli Statuti Regionali* per cui viene ora richiesta una legge regionale; la loro *approvazione* da parte dello Stato sarà fatta con legge della Repubblica, di iniziativa dei Consigli Regionali interessati ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, mentre per la non approvazione dello Statuto da parte del Parlamento viene richiesta l'adozione di un ordine del giorno motivato, per mettere i Consigli Regionali in grado di conoscere in modo autentico le cause del rifiuto di approvazione, e di poter così procedere alle conseguenti adeguate modifiche.

7) La *prima adunanza e i primi adempimenti del Consiglio Regionale* sono disciplinati dall'articolo 11, con il quale si lascia maggiore autonomia al potere statutario della Regione e al potere regolamentare del Consiglio stesso per quanto attiene alla sua organizzazione interna.

Conformemente a quanto già stabilito per le Regioni a Statuto Speciale, si prevede l'*obbligo del giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte dei Consiglieri Regionali*, come condizione per l'esercizio del mandato, comminandosi la sanzione della decadenza dall'ufficio nel caso di persistente rifiuto a prestarlo nelle forme prescritte; si è voluto

così rafforzare, anche in modo simbolico, il legame costituzionale, politico ed etico che deve esistere tra la comunità nazionale e le comunità regionali.

Il carattere regionale e non locale della rappresentanza consiliare e la sua libertà da ogni vincolo di mandato sono disposti dall'articolo 12, venendosi così a colmare una lacuna esistente nella precedente disciplina.

Il trattamento economico dei Consiglieri Regionali è disciplinato dall'articolo 14 proposto dall'onorevole Almirante; con esso viene stabilito che ai Consiglieri Regionali sarà corrisposta una indennità mensile fissata con legge regionale, in sostituzione della diaria giornaliera prevista dall'articolo 17 della legge n. 62. Come è chiarito dall'onorevole proponente, si tratta, contro l'apparenza, di evitare che la retribuzione dei Consiglieri Regionali attraverso l'incontrollabile figura della diaria giornaliera e, quindi, senza possibilità di effettivo sindacato da parte della pubblica opinione, attinga livelli eccessivi e non proporzionati al carattere della funzione esercitata.

8) Con gli articoli 5, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30 e 31 si è introdotta una nuova disciplina sulla *composizione, costituzione e funzionamento della Giunta Regionale*.

Col n. 1 dell'articolo 5 si è ritenuto opportuno prescrivere che la materia dell'*istituzione e dell'organizzazione degli Assessorati Regionali e la determinazione del loro numero* vengano disciplinate in modo stabile nello Statuto Regionale; il numero dei componenti la Giunta dovrà corrispondere, secondo quanto prescritto dall'articolo 20, al numero degli Assessorati fissati in via generale nello Statuto. Si è voluto così evitare che la composizione numerica della Giunta vari di volta in volta, non in base ad esigenze funzionali, di carattere permanente, ma in relazione a mere opportunità transenti di carattere politico.

9) Ma le più profonde innovazioni sono introdotte con il nuovo testo della Commissione nella disciplina della *nomina, revoca e dimissioni della Giunta Regionale e nella ripartizione delle funzioni attribuite alla Regione, tra Giunta e Consiglio*.

Nel regolare questa materia, che è quella che attiene al « regime » politico delle Regioni, la legge n. 62 si ispirò, come è facile rilevare da un esame anche sommario del suo contenuto, ai modelli tradizionali offerti dall'unica esperienza, invero assai modesta, di governo locale maturata nel nostro ordinamento: le Province e i Comuni.

Vi è, anzitutto, da notare che, anche ove si ritenesse di poter in qualche misura assimilare le Regioni agli altri Enti locali territoriali, è certo che i modelli organizzativi ed operativi che l'attuale legislazione ci offre, sono largamente invecchiati, in parte in contrasto se non con la lettera, con lo spirito della nuova Costituzione, certo del tutto inadeguati alle esigenze sociali ed economiche della vita amministrativa moderna; non tali, comunque, da poter essere assunti validamente come modelli cui informare la disciplina del nuovo istituto della Regione. E già da queste considerazioni deriverebbe l'opportunità delle profonde modifiche che si propongono.

Non più come opportune, ma come necessarie, tali modifiche si impongono, ove si consideri il carattere radicalmente nuovo, rispetto a quelle delle Province e dei Comuni, delle competenze attribuite alle Regioni nel campo costituzionale, legislativo ed amministrativo, e la conseguente diversa posizione che assumono gli organi regionali.

Sulla base di queste considerazioni, avvalorate dalla esperienza regionalistica già maturata, la Commissione ha ritenuto di dover predisporre una nuova normativa, volta a garantire, nell'ambito di un più adeguato « regime » regionale: chiarezza ed indirizzo politico, stabilità ed omogeneità dell'esecutivo regionale, autorità politica del Consiglio Regionale e ampia possibilità di controllo democratico.

Così, per quanto attiene la *nomina, e la revoca totale e parziale, della Giunta Regionale e in genere i suoi rapporti con il Consiglio Regionale*, con il rafforzare la posizione del Presidente in ordine alla nomina ed alla revoca degli Assessori, si realizza quella omogeneità dell'organo esecutivo che è garanzia di efficienza amministrativa e di chiarezza, responsabilità e coerenza nella formulazione e nella attuazione dell'indirizzo politico regionale; con il prescrivere, poi, per gli atti di nomina e di revoca, il voto palese, mentre da un lato si garantisce un esercizio il più responsabile del mandato consiliare e la più ampia possibilità di controllo democratico da parte della pubblica opinione e delle organizzazioni democratiche, e, dall'altra, si pongono solidi ostacoli all'affermarsi di un costume politico irresponsabile e immorale, che nella fuga da ogni coraggiosa assunzione di responsabilità nelle scelte politiche, minaccia di screditare le istituzioni, di ammorbare la vita politica e di impedire il retto funzionamento del sistema democratico, che

proprio nella pubblicità e nella responsabilità ha due suoi massimi capisaldi.

10) Con gli articoli 17, 19, 24 e 25 si è effettuata una radicale *ridistribuzione delle competenze tra Giunta e Consiglio* accentrando, rispettivamente, nella prima e nel secondo, l'esercizio delle potestà amministrative e delle potestà normative attribuite alla Regione.

La Commissione ha risolto il problema derivante dall'apparente illogica attribuzione al Consiglio Regionale da parte dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione della competenza regolamentare unitamente a quella legislativa, nel senso di individuare tale competenza regolamentare consigliere — oltre che nel normale potere regolamentare interno — anche nel *potere di emanare quelle norme di attuazione delle leggi della Repubblica previste dall'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione*, che — proprio per non essere indicate come legislative — debbono avere forma e natura diversa da quelle emanate nell'esercizio del potere legislativo attribuito alle Regioni dal primo comma del citato articolo.

Individuata così la potestà regolamentare propria del Consiglio Regionale, con l'articolo 24, secondo comma, si attribuisce alla Giunta Regionale *il potere regolamentare di esecuzione delle leggi regionali*, che sarebbe praticamente inutile e logicamente non giustificabile ove venisse, invece, attribuito al Consiglio Regionale sulla base di una superficiale interpretazione del citato articolo 121, comma secondo, della Costituzione.

La Giunta Regionale viene a porsi così quale organo di Governo della Regione, con pienezza di compiti politici e di funzioni amministrative.

Di conseguenza, con l'articolo 57, *il Consiglio Regionale* è indicato come *organo di riesame*, in caso di richiesta in tal senso da parte dell'organo statale di controllo, di una serie di provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, venendo così rafforzata ad un tempo la competenza amministrativa generale della Giunta e dall'altro il carattere di organo legislativo e di controllo proprio del Consiglio Regionale.

Al Consiglio Regionale rimangono, quindi, attribuite le funzioni legislative materiali, le funzioni di controllo politico e finanziario, e quelle altre funzioni di carattere costituzionale che gli sono conferite direttamente dalla Costituzione (proposte di legge statali, richieste di *referendum*, nomine di delegati per

la elezione del Presidente della Repubblica, ecc.), pur prevedendosi la possibilità che altre funzioni possano ad esso essere attribuite dalla legge.

Nel disciplinare la distribuzione tra i suoi Organi e l'esercizio da parte di essi delle funzioni attribuite alla Regione, la Commissione si è trovata di fronte al grave e complesso problema dell'adattamento dell'ordinamento regionale ai nuovi indirizzi di politica economica, che si concretano nella *politica di programmazione*.

Non v'ha dubbio che questo è l'aspetto più delicato della attuazione di quel decentramento politico e amministrativo di cui le Regioni sono strumento: la programmazione, infatti, intesa come determinazione autoritativa (anche nella sua più tenue forma) delle scelte economiche, finalistiche e strumentali, postula l'esercizio combinato di potestà legislative ed amministrative che, per la materia cui si rivolgono, interferiscono nel fenomeno dell'autonomia legislativa, finanziaria ed amministrativa delle Regioni, sollevando delicati problemi legislativi e, al limite, costituzionali.

La Commissione ha ritenuto di non poter affrontare in questa sede *il problema del coordinamento tra Stato e Regione in sede di programmazione economica* e, cioè, dell'articolazione su piano regionale della programmazione economica nazionale, ma si è preoccupato — pur senza pregiudicare le eventuali future proposte legislative in materia — di adottare in via generalissima le strutture della Regione alla politica di programmazione. Al numero 4 dell'articolo 17 viene così disposto che i *piani generali di intervento economico e finanziario* nelle materie di competenza della Regione e i *piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche* debbono essere approvati con legge, rendendo così possibile quel controllo di merito da parte del Parlamento previsto dall'articolo 127, comma terzo, della Costituzione che potrà essere utilmente utilizzato come potere di coordinamento tra la programmazione statale e la programmazione regionale.

A rendere possibile questa unità di indirizzo tra politica economico-finanziaria dello Stato e delle Regioni e al fine più generale di controllo si è prescritto parimenti che sempre con legge regionale dovranno approvarsi *i bilanci e i rendiconti delle Regioni e degli Enti amministrativi da esse dipendenti*.

11) Con il nuovo testo della Commissione si è voluto dare una più organica e completa disciplina alla *materia dell'esercizio*

delle funzioni amministrative da parte della Regione.

Sono stati così formulati all'articolo 42 i principi fondamentali cui dovrà attenersi la Regione nell'esercizio della potestà legislativa in materia di Enti amministrativi da essa dipendenti previsti nel primo comma dell'articolo 117.

Con l'articolo 44, ai fini di un maggiore decentramento interregionale, si sono più appropriatamente disciplinati gli istituti della delega di funzioni amministrative agli Enti locali e della utilizzazione degli Uffici degli stessi, nel quadro dell'attuazione del disposto dell'articolo 118 della Costituzione, che particolare importanza ha per l'appunto all'« amministrazione regionale indiretta ».

In attuazione dei principi generali sui limiti territoriali e materiali delle competenze regionali si è, con l'articolo 45, per maggior chiarezza, posto il divieto della costituzione di consorzi tra le Regioni, ad evitare anche fenomeni di accentramento superregionale e substatale, che potrebbe essere gravemente pericoloso per l'interesse delle altre Regioni non meno che per gli unitari interessi politici ed economici della Nazione.

12) Ma è in materia di controlli sugli atti amministrativi della Regione che il nuovo testo della Commissione ha carattere più profondamente innovativo.

La legge n. 62, come è noto, attribuisce il controllo sugli atti amministrativi delle Regioni, previsto dall'articolo 125 della Costituzione, ad una Commissione di Controllo costituita da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, da un Magistrato e da due esperti nelle discipline amministrative scelti in due terne di nomi designati dai Consigli Regionali.

La Commissione Tupini e la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (terza Legislatura) già indicarono come opportuno un radicale mutamento del sistema, proponendo l'attribuzione del controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali ad organi decentrati della Corte dei conti e l'attribuzione del controllo di merito previsto dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 125 della Costituzione, ad un organo dell'Amministrazione attiva dello Stato.

È stato osservato che la composizione della Commissione per il controllo sugli Atti amministrativi della Regione, prescritta dall'articolo 41, della legge n. 62, non è tale da assicurare un controllo di legittimità ispirato

a soli obiettivi criteri giuridici. Mentre da un lato potrebbe paventarsi che la preminenza numerica della burocrazia statale nella composizione della Commissione, porti alla adozione di criteri eccessivamente rigidi nell'esercizio del controllo, dall'altro la dipendenza di tale elemento burocratico dal potere politico centrale e la derivazione politica degli elementi della Commissione di designazione del Consiglio Regionale, possono far pensare che, ora per questa o per quest'altra esigenza politica particolare, la funzione del controllo venga alterata dall'interferenza di scopi e criteri politici, da un metodo di trattativa interna alla Commissione, che ispirandosi a esigenze di compromesso, trasformi la Commissione praticamente in un organo sostanzialmente politico.

Che, d'altronde, né i fini cui è ordinato il controllo di legittimità, possono giustificare la presenza nella Commissione di componenti designati dal Consiglio regionale mediante elezione, e cioè dall'organo politico dell'ente la cui attività deve controllarsi; né al di là delle apparenze, sembra che la presenza di un magistrato nella Commissione valga a rafforzare il sistema delle garanzie giuridiche. Anche in questa sede, infatti, valgono i motivi per i quali non è da approvarsi l'utilizzazione per scopi amministrativi di appartenenti alla Magistratura: tale utilizzazione, infatti, non solo sottrae i magistrati dall'esercizio delle funzioni che gli sono proprie, ma ne minaccia sul piano pratico e su quello del costume, l'indipendenza, mentre può pregiudicare l'esercizio imparziale della funzione giurisdizionale, ove essa trovi occasione di esplicarsi in relazione ad atti, di cui ha conosciuto il magistrato in sede amministrativa.

La Commissione ha ritenuto di dover fare propri questi indirizzi ed ha, perciò, deciso di adottare una nuova disciplina della materia.

Con gli articoli 51 e 55 il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione viene attribuito alle Delegazioni regionali della Corte dei conti, già istituite per fini di controllo decentrato sugli atti dello Stato con la legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Esse lo esercitano in base a norme adottate in conformità ai principi generali che regolano l'attività di controllo della Corte dei conti; si è, per altro, ritenuto necessario integrare tale disciplina concedendo nuovi e maggiori possibilità di intervento agli organi dell'amministrazione attiva dello Stato, sotto forma di rilievi e di osservazioni sugli atti sottoposti al controllo, e attribuendo — ai fini di maggiore certezza —

alla ricusazione definitiva del visto da parte della Corte dei conti, l'efficacia dell'annullamento dell'atto non registrato.

Per una serie limitata di atti si è ritenuto opportuno prevedere un *controllo di merito* (cfr. articoli 56 e 57): si tratta di atti emanati dalla Giunta regionale in ordine al quale il controllo da parte dell'organo statale si risolve in un veto sospensivo con l'obbligo del loro riesame da parte del Consiglio regionale, cui spetta, d'altronde, in via generale, il potere di controllo sull'attività della Giunta regionale. Il carattere proprio del controllo di merito, la natura degli atti che ad esso vengono sottoposti e l'efficacia modesta del controllo stesso, hanno indotto la Commissione ad attribuire *in toto* il suo esercizio al Commissario del Governo.

Nell'articolo 52 si sono elencati *gli atti sottratti al controllo di legittimità delle Delegazioni della Corte dei conti*, o per la loro natura (ad esempio: richieste di *referendum*) o perché il controllo su di essi è stato attribuito ad altri organi: è questo il caso del *controllo di legittimità sull'elezione del Presidente della Giunta regionale* e del *controllo di legittimità sui regolamenti regionali di attuazione delle leggi della Repubblica* previsti dall'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Per quanto attiene la elezione del Presidente della Giunta regionale, data la grande rilevanza politica di un suo annullamento, anche se per soli vizi di legittimità, si è ritenuto opportuno con l'articolo 53 sottrarla alla responsabilità della Delegazione regionale della Corte dei conti e attribuirla invece al Governo della Repubblica con una limitata efficacia temporale e con ulteriore possibilità di gravame dinanzi al Consiglio di Stato. Infatti, ove il Governo, nelle forme prescritte, annulli l'elezione del Presidente della Giunta regionale, della Giunta stessa o di alcuni dei suoi membri, l'atto di annullamento non avrà effetto fino alla scadenza del termine previsto per la sua impugnazione o, nel caso essa sia proposta, fino al giorno successivo al deposito della decisione con cui il Consiglio di Stato avrà respinto l'impugnazione stessa, escludendosi così radicalmente un abuso del potere di annullamento da parte del Governo per fini politici con pretestuosa motivazione di illegittimità.

Al fine di garantire unicità di criteri al controllo di legittimità, che dovrà essere operato sui regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione sulla base delle leggi della Repubblica da attuarsi in sede regionale, si è ritenuto opportuno, con l'ar-

ticolo 54, accentrare il suddetto controllo nella Sezione del controllo della Corte dei conti.

Con il sistema di controllo predisposto la Commissione ritiene che si realizzi una maggiore snellezza nelle procedure e insieme si garantisca una maggiore obiettività giuridica nell'esercizio della funzione di controllo e, quindi, una più ampia tutela dell'autonomia regionale.

13) Le nuove norme proposte colmano un'altra grave lacuna esistente nell'attuale disciplina. La legge n. 62 infatti non attribuiva ad alcun organo dell'Amministrazione centrale dello Stato le funzioni amministrative statuali in materia regionale, né imputava ad alcun Ministro la specifica responsabilità politica e la correlativa potestà di governo in detta materia.

La Commissione ha ritenuto tale lacuna contraria ai principi costituzionali, nociva ad una politicamente corretta attività di Governo in questo campo, e non conforme ai principi di ordinata organizzazione e di buona amministrazione.

Con gli articoli 47, 48 e 49 si è provveduto ad individuare l'organo politico cui spetta di esercitare le funzioni di iniziativa, coordinamento e di controllo attribuite dalla Costituzione e dalle leggi al Governo della Repubblica. In armonia con i principi generali che regolano l'organizzazione del Governo e della pubblica amministrazione tale organo è stato individuato nel *Ministro dell'interno*, cui tradizionalmente è attribuita la materia del governo locale; con detti articoli vengono anche disciplinate le competenze proprie del Consiglio dei Ministri e del Presidente del Consiglio ai fini di quell'unità di indirizzo politico e amministrativo che è prescritto dall'articolo 95 della Costituzione.

Per l'esercizio burocratico delle funzioni attribuite al Ministro dell'interno, la Commissione ha ritenuta non idonea l'attuale organizzazione del Ministero dell'interno e si è perciò risolta, dopo ampia discussione, per l'istituzione di una nuova Direzione generale degli affari regionali.

Con l'articolo 50 si è provveduto ad una migliore disciplina della figura del Commissario del Governo nelle Regioni, prevedendo sia l'esercizio vicario delle funzioni ad esso attribuite in caso di assenza o di impedimento, sia per motivi pratici, la possibile attribuzione ad esso delle funzioni di Prefetto della provincia in cui ha sede il Capoluogo della Regione.

14) Con la nuova disciplina proposta viene notevolmente rafforzata ed ampliata la

funzione di controllo attribuita alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e direttamente alla Camere.

In forza dell'articolo 53, la Commissione parlamentare deve essere obbligatoriamente sentita — oltre che nel caso di anticipato scioglimento dei Consigli regionali, come disposto dall'articolo 126 della Costituzione — anche nel caso che il Governo intenda annullare per motivi di legittimità, l'elezione del Presidente o dei membri di una Giunta regionale, permettendosi così, in via preventiva, un immediato controllo di origine parlamentare, a tutela della non pretestuosità politica dei motivi giuridici addotti a base dell'annullamento.

Alla Commissione parlamentare poi, debbono essere comunicate notizie e trasmessi documenti in ordine all'attività delle Regioni ed al controllo su di esse, in modo tale che la Commissione possa avere piena ed integrale conoscenza della vita regionale, al fine di un più accurato espletamento dei propri compiti.

Una informativa documentazione non così minuta ma pur sempre ampia è prescritta a favore direttamente delle Camere che su tale base, oltre che a mezzo delle informative da parte della Commissione parlamentare, potranno più documentatamente esercitare le proprie funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento in questo delicatissimo campo.

15) La Commissione ha esaminato il testo dell'articolo 53 della legge n. 62 e non ha potuto fare a meno di rilevare la sua grave illegittimità costituzionale, là dove in testuale violazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 126 della Costituzione, vincola il potere discrezionale del Governo della Repubblica nella *nomina della Commissione per l'amministrazione straordinaria della Regione*, ad una proposta vincolante, sia pure parzialmente, della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ché, anche se si dovesse sottoporre l'atto di nomina di tale commissione allo stesso trattamento giuridico previsto dal penultimo comma del citato articolo 126, per il decreto di scioglimento dei Consigli regionali, l'intervento della Commissione parlamentare non potrebbe che essere puramente consultivo, senza efficacia vincolante, né preventiva sotto forma di proposta, né successiva sotto forma di parere. Alla Commissione è parso, per altro, più rispondente ai fini generali della ripartizione di funzioni tra Governo e Parlamento, attribuire al primo la piena responsabilità dell'ammini-

strazione straordinaria delle Regioni salvo il potere di controllo spettante al Parlamento.

Con l'articolo 68 si è disciplinato il *funzionamento interno della Commissione* è *l'esercizio da parte di essa delle funzioni attribuitele dalla Costituzione*.

In particolare, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere la nomina di un Presidente della Commissione per l'amministrazione straordinaria, la ripartizione tra i membri della Commissione degli affari regionali, salvo il principio generale della collegiabilità, e predisporre una adeguata normativa in materia di ratifica degli atti improrogabili, da parte del nuovo Consiglio regionale.

È sembrato alla Commissione, di fronte alla interpretazione che ai fini dell'osservanza dei termini prescritti si è data all'istituto della « indizione » delle elezioni, sia necessario stabilire espressamente che le elezioni del Consiglio regionale, debbono essere indette dalla Commissione non solo entro tre mesi dallo scioglimento, ma anche per quella data che viene prescritta nella legge per le elezioni dei Consigli regionali.

Tra gli *atti improrogabili*, la Commissione ha compreso gli eventuali provvedimenti legislativi che fosse necessario emanare durante l'amministrazione straordinaria: ad esempio per approvare in termini l'esercizio provvisorio o il bilancio, o per prorogare una legge di particolare importanza, o per adeguare le leggi regionali a nuovi principi fondamentali stabiliti con leggi nuove dello Stato. Non sembra, infatti, che, in ordine a questi provvedimenti legislativi provvisori, possano farsi valere quegli argomenti di incostituzionalità che si sono opposti alla valida emanazione di decreti-legge da parte della Giunta regionale.

Mentre, infatti, con l'emanazione di tali decreti-legge, si verrebbe ad alterare l'ordine delle competenze determinato dalla Costituzione, con l'emanazione di questi provvedimenti provvisori — che vengono denominati « *ordinanze regionali* » — nessun ordine di competenza viene ad alterarsi, per essere quello ordinario sospeso e sostituito dall'attribuzione delle competenze regionali ad un unico organo straordinario. Ché, d'altronde, l'aver previsto la Costituzione la possibilità di emanazione da parte della Commissione di « *atti improrogabili* », e l'aver sottoposto tali atti al regime della ratifica da parte del nuovo Consiglio, induce a ritenere che tali atti possano contenere norme legislative, sia perché la Costituzione non ne ha specificato natura e contenuto, sia perché li ha sottoposti alla ratifica di un organo essenzialmente

legislativo, sia perché ha posto alla base di essi uno stato di improrogabilità, cioè di necessità e di urgenza, che unitamente alla posizione esclusiva dell'organo straordinario, la Commissione, ben possono giustificare la loro validità e necessità giuridica in base ai principi generali.

Queste « ordinanze regionali » sono state sottoposte ad un controllo successivo da parte del nuovo Consiglio regionale, analogo a quello cui sono sottoposti i decreti-legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, e con gli stessi effetti, positivi e negativi.

16) Con gli articoli dal 34 al 39 è stata integrata e completata la disciplina della gestione del bilancio e del patrimonio regionale, nonché della responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori, dipendenti e agenti della Regione e dei relativi giudizi.

17) Un numeroso gruppo di norme (articoli dal 70 all'80) completa e perfeziona la disciplina dei controlli sulle Province e i Comuni, garantendo in modo più ampio la celerità e la certezza delle procedure di controllo e salvaguardia dell'autonomia degli Enti locali.

La Commissione ha ritenuto che la composizione prescritta dagli articoli 55 e 56 della legge n. 62 per le Commissioni regionali di controllo sugli Enti locali, con l'obbligo della presenza di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e Magistrati, sia in contrasto con il carattere regionale che a tali organi è garantito dalla Costituzione: e, perciò, tali membri ha sostituiti con rappresentanti dell'Amministrazione Regionale.

Particolare importanza riveste l'articolo 87, con il quale anche prima dell'istituzione degli Organi Regionali di controllo si da attuazione a quanto disposto dall'articolo 130 della Costituzione, degradando il controllo di merito sugli atti dei Comuni e delle Province, alla sola richiesta di riesame con possibilità di conferma definitiva da parte degli organi deliberativi competenti.

18) Allo scopo di salvaguardare integralmente la competenza della Corte costituzionale a decidere in materia di conflitti di attribuzioni tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, e ai fini di garantire il più rapidamente possibile la risoluzione di eventuali conflitti di competenza si è disciplinata, con l'articolo 59, una procedura volta a deferire alla Corte i conflitti di attribuzioni in materia di esercizio di potestà amministrative, che vengono rilevate in sede di controllo di legittimità.

Al fine di garantire espressamente alle Regioni il potere di impugnativa nei confronti di atti lesivi della loro competenza ancor che emanati prima della loro concreta costituzione, e allo scopo altresì di realizzare così la massima certezza del diritto, nel merito e nel tempo, con l'articolo 94 si è disposto che il termine previsto per l'esperimento del ricorso innanzi alla Corte costituzionale scada entro il 6° giorno successivo alla elezione del Consiglio regionale.

19) La Commissione ha unanimemente ritenuto che la disciplina, sia permanente che transitoria, della materia relativa al personale regionale, debba essere disciplinata in un'apposita e distinta legge che contenga sia i principi fondamentali previsti dall'articolo 117 della Costituzione, sia le norme transitorie per la prima costituzione delle Regioni; e, pertanto, ha deliberato lo stralcio degli articoli 36, 37, 38, 39 e 4 del testo del Governo, rinviandone il loro esame in sede di esame del disegno di legge n. 1063.

20) Il testo della Commissione contiene, poi, numerose norme di carattere finale e transitorio: di esse tre appaiono come più importanti, e, precisamente, quelle contenute negli articoli 82, 97 e 99.

Con l'articolo 82 si conferisce al Commissario del Governo, da nominarsi al momento dell'indizione delle elezioni dei Consigli regionali, il potere di organizzare in via provvisoria i servizi essenziali al primo funzionamento delle Regioni.

Con l'articolo 97 si esplicita, per maggiore chiarezza, il principio già contenuto nella Costituzione e per il quale rimane inibito alle Regioni l'esercizio del potere legislativo e regolamentare fino alla entrata in vigore dello statuto regionale, per dovere questo contenere numerose norme destinate, per l'appunto, a disciplinare l'esercizio di detto potere.

Al fine di soddisfare, almeno in materia di ordinamento Regionale, quella diffusa esigenza di semplicità, chiarezza e certezza normativa che ormai da più parti e in più campi è avvertita, con l'articolo 99 è delegato al Governo della Repubblica il potere di riunire in un unico organico testo le norme contenute nelle leggi vigenti in materia di ordinamento regionale sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Per realizzare una unicità di fonti di cognizioni, viene disposto altresì che i testi da cui sono tratte le norme che — coordinate tra di loro — vengono a far parte del nuovo testo unico saranno abrogati o modificati con l'entrata

in vigore del testo unico stesso che rimane, quindi, come unitaria, unica e certa fonte di cognizione delle norme vigenti in materia.

Onorevoli Colleghi, il Relatore sente il dovere di ringraziare in modo particolare i Rappresentanti del Governo onorevoli Amadei e Mazza, Sottosegretari di Stato all'interno, gli onorevoli Almirante, Caprara, Di Primio e Nannuzzi per la collaborazione, anche se talvolta critica, data in sede di Commissione, sia mediante numerosi interventi, sia attraverso la elaborazione di emendamenti che, talvolta non accolti, ma pur sempre utili ai fini della appropriata risoluzione dei vari problemi, tal'altra accolti totalmente o parzialmente, sono serviti a dare al testo una maggiore organicità e perfezione e ad attribuire ad esso il valore di frutto di una

ampia e democratica, sia pur dialettica, collaborazione.

Onorevoli Colleghi, la Commissione Affari costituzionali ritiene che il disegno di legge n. 1062, nella rielaborazione fattane dalla Commissione stessa, sia strumento idoneo, unitamente alle altre proposte di legge all'esame della Camera — e, particolarmente a quelle in materia di finanza, patrimonio e demanio delle Regioni e in materia elettorale regionale — per l'attuazione generale dell'ordinamento regionale, nel rispetto dell'unità della Repubblica e delle autonomie costituzionali, al servizio dei cittadini e per il promuovimento di una più ampia e articolata vita democratica, e, pertanto, si onora chiederne la sollecita approvazione.

COSSIGA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Istituzione di un nuovo titolo I)

Avanti al Titolo I della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — che è modificato in Titolo II — è istituito il Titolo I, con la denominazione: « Territorio e capoluogo delle regioni », con i seguenti articoli 2, 3 e 4.

Il Titolo II diventa Titolo III, il Titolo III diventa Titolo IV, il Titolo IV diventa Titolo V, il Titolo V diventa Titolo VI e il Titolo VI diventa Titolo VII.

ART. 2.

(Territorio delle Regioni)

Il territorio delle Regioni risulta costituito da quello delle provincie indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

ART. 3.

(Capoluogo delle Regioni)

SOLUZIONE A.

I capoluoghi delle Regioni sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

Nel capoluogo della Regione hanno la loro sede: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente, il Commissario del Governo.

SOLUZIONE B.

I capoluoghi delle Regioni sono determinati nei rispettivi Statuti.

Nel capoluogo della Regione hanno la loro sede: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente, il Commissario del Governo.

ART. 4.

*(Stemma, insegna, sigillo
e uso della denominazione delle Regioni)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Consiglio regionale, sono concessi a ciascuna Regione stemma e

ART. 1.

(Contenuto dello statuto regionale).

L'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Lo statuto regionale deve contenere norme:

- 1) sulla istituzione e sulla organizzazione degli assessorati regionali: il loro numero non dovrà essere superiore a sei nelle regioni con popolazione fino a 1 milione di abitanti, a dieci in quelle con popolazione fino a 3 milioni e a dodici nelle altre;
- 2) sul funzionamento del consiglio e della giunta regionale;
- 3) sui rapporti fra consiglio, giunta e presidente della giunta;
- 4) sull'eventuale istituzione di circondari, ai fini del solo decentramento amministrativo dei servizi regionali;
- 5) sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

insegna proprie, in armonia con le tradizioni storiche locali.

L'insegna della Regione non può essere esposta se non con la bandiera nazionale e secondo le norme per essa previste.

Ogni Regione deve avere un sigillo, adottato secondo quanto disposto dal primo comma, e recante, unitamente alla riproduzione dello stemma regionale la dicitura: « Repubblica Italiana — Regione di (e del) ».

Negli atti ufficiali e nelle carte dell'Amministrazione regionale, la intestazione o la denominazione di « Regione di (o del) », non può essere usata se non preceduta da: « Repubblica Italiana ».

ART. 5.

(Contenuto dello Statuto regionale)

Identico.

Identico.

Nello Statuto sono inoltre raccolte le disposizioni contenute nella Costituzione, nelle leggi costituzionali, nel testo unico previsto dall'articolo 99 e nelle altre leggi, e che riguardano la materia regionale ».

ART. 6.

(Iniziativa delle leggi regionali)

L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali e sulle proposte di legge alle Camere. »

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali dei ca-

ART. 2.

(Approvazione dello Statuto regionale).

Nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituite le parole: « mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari » dalle parole: « mediante trasmissione di copia dei messaggi dei Presidenti delle Camere cui sono allegati i relativi resoconti parlamentari ».

polueghi di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli; lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto: in ogni caso esso non può essere inferiore a 3.000 né superiore a 15.000.

L'iniziativa relativa alla proposta di legge alle Camere spetta esclusivamente al Consiglio regionale.

ART. 7.

(Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie)

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« L'abrogazione totale dello Statuto regionale non ha effetto prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto ».

ART. 8.

(Deliberazione e approvazione dello Statuto regionale)

L'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Lo Statuto regionale, su iniziativa della Giunta regionale, è presentato al Consiglio regionale, che lo delibera con legge.

La legge che delibera lo Statuto regionale, unitamente alla proposta adottata dal Consiglio regionale a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, intesa ad ottenere l'approvazione dello Statuto medesimo con legge della Repubblica, è trasmessa al Ministro dell'interno, che la presenta con relazione al Parlamento entro 30 giorni.

Le Camere, ove riscontrino nello Statuto disposizioni contrarie alla Costituzione, alle leggi od ai principi generali dell'ordinamento dello Stato od in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, lo rinviavano al Consiglio regionale, mediante ordine del giorno motivato.

Il rinvio è comunicato al Consiglio regionale mediante trasmissione dei messaggi dei Presidenti delle Camere cui sono allegati i relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale, entro 120 giorni dal ricevimento di

tale comunicazione, deve deliberare il nuovo Statuto.

Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche allo Statuto ».

ART. 9.

(Promulgazione e pubblicazione dello Statuto regionale)

L'articolo 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La legge regionale che ha deliberato lo Statuto regionale è promulgata dal Presidente della Regione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge statale di approvazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge regionale contenente lo Statuto e la legge statale di approvazione sono pubblicate, altresì, nel *Bollettino ufficiale* della Regione ».

ART. 3.

(Potestà legislativa della Regione).

All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« La Regione non può esercitare le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite prima della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento ».

ART. 4.

(Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali e Bollettino Ufficiale della Regione).

All'articolo 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono aggiunti i seguenti commi:

« La pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

Il *Bollettino Ufficiale* è diviso in tre parti:

nella prima sono pubblicati le leggi ed i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

nella seconda sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione;

nella terza sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni vigenti, è obbligatoria la pubblicazione nei

Fogli di Annunzi legali delle Provincie e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I *Fogli degli annunzi legali* delle Provincie, sono pertanto sostituiti, a tutti gli effetti, dal *Bollettino Ufficiale* della Regione ».

ART. 10.

(Anticipata entrata in vigore di leggi regionali)

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata promulgazione e entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo dietro disposizioni del Ministro dell'interno ».

ART. 11.

(Prima adunanza, giuramento e primi adempimenti del Consiglio)

Gli articoli 14 e 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Alla prima adunanza del Consiglio regionale è invitato il Commissario del Governo.

Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza a norma dello Statuto, il Presidente provvisorio dell'adunanza presta giuramento nelle mani del Commissario, pronunciando le parole: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e chiama in ordine alfabetico i consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: « Giuro ».

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.

I Consiglieri che non sono presenti e quelli che subentrano per sostituzione, prestano giuramento, allo stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, ovvero nella prima adunanza alla quale partecipano.

L'esercizio delle funzioni di Consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Quando un Consigliere rifiuti di prestare il giuramento prescritto e, ammonito dal Presidente, persista nel rifiuto, decade dal mandato.

Dopo il giuramento, il Consiglio regionale procede alla convalida degli eletti ed alla costituzione nel suo seno dell'Ufficio di Presi-

ART. 5.

(Assegno del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Negli articoli 16 e 24 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 970, spettante agli impiegati dello Stato ».

ART. 6.

(Attribuzioni del Consiglio regionale).

L'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Re-

denza, secondo le norme dello Statuto, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 74-bis.

Costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Consiglio procede alla elezione del Presidente della Giunta regionale e successivamente alla nomina dei componenti della Giunta medesima ».

ART. 12.

(Rappresentanza dei Consiglieri regionali)

Dopo l'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 15-bis:

« Ogni Consigliere regionale rappresenta l'intera Regione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

ART. 13.

(Assegno del Presidente del Consiglio regionale)

Nell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 970, spettante agli impiegati dello Stato ».

ART. 14.

(Indennità dei Consiglieri regionali)

L'articolo 17 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Ai Consiglieri regionali viene corrisposta una indennità fissata con legge regionale ».

ART. 15.

(Abrogazione dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

L'articolo 18 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

ART. 16.

(Adunanze del Consiglio regionale)

Nell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole « del regolamento » sono sostituite da quelle « dello Statuto ».

ART. 17.

(Attribuzione del Consiglio regionale)

L'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e delibera

gione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale approvare con legge il bilancio, l'eventuale esercizio provvisorio e il rendiconto generale della Regione.

Spetta inoltre al Consiglio regionale approvare con legge i piani generali di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione ed i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche ».

i regolamenti generali per l'attuazione delle leggi della Repubblica, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio, i relativi storni di fondi da un capitolo ad un altro del bilancio stesso, l'eventuale esercizio provvisorio e il rendiconto generale della Regione.

Spetta al Consiglio regionale deliberare con legge:

- 1) l'istituzione dei tributi regionali;
- 2) l'ordinamento degli uffici regionali con la determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle responsabilità proprie dei funzionari;
- 3) l'istituzione e l'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- 4) i piani generali di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione ed i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche;
- 5) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione e i finanziamenti relativi.

Spetta inoltre al Consiglio regionale la formulazione di proposte di legge al Parlamento nonché la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione.

A richiesta del Governo della Repubblica, il Consiglio regionale esprime parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

Il Consiglio regionale esercita ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalle leggi.

ART. 18.

(Assegno del Presidente della Giunta regionale)

Nell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 970 spettante agli impiegati dello Stato ».

ART. 19.

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

L'articolo 25 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

Egli convoca e presiede la Giunta regionale.

ART. 7.

(Attribuzioni del Presidente).

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 25 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente emana i regolamenti deliberati dal Consiglio regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione salvo la delega prevista nei commi quinto e sesto del precedente articolo.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove innanzi alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Il Presidente designa con l'approvazione della Giunta l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di assenza e di impedimento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale e, con l'approvazione della Giunta regionale, delegare ad essi la firma ».

ART. 8.

(Composizione della Giunta regionale).

L'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è composta dal Presidente e di un numero di assessori pari al numero degli assessorati previsti dallo Statuto.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 34; i suoi poteri sono tuttavia prorogati, limitatamente al disbrigo degli af-

Il Presidente promulga le leggi regionali, i regolamenti deliberati dalla Giunta regionale per l'esecuzione delle leggi regionali, e, con la denominazione di regolamenti generali, i regolamenti deliberati dal Consiglio regionale per l'attuazione delle leggi della Repubblica.

Il Presidente dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Il Presidente firma gli atti della Regione, salva la delega prevista nel comma settimo del presente articolo, e salve le attribuzioni proprie degli assessori e dei funzionari regionali, stabilite dalle leggi regionali.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove innanzi alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Il Presidente designa con l'approvazione della Giunta l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di assenza e impedimento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo e alla Delegazione regionale della Corte dei conti.

Al Presidente spetta proporre gli assessori regionali agli assessorati previsti dallo Statuto regionale e sovrintendere alla loro attività, al fine di mantenere l'unità d'indirizzo.

Il Presidente inoltre può affidare un Assessorato *ad interim* ad altro assessore in carica, dandone comunicazione al Commissario del Governo, al Consiglio regionale e alla Delegazione regionale della Corte dei conti, in caso di temporaneo impedimento del titolare e per un periodo comunque non eccedente i sei mesi, o nel caso previsto dal sesto comma dell'articolo 34-ter.

Il Presidente esercita inoltre le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale ».

ART. 20.

(Composizione della Giunta regionale)

L'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è composta dal Presidente e di un numero di assessori pari al numero degli assessorati previsti dallo Statuto.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo che non sia revocata a norma dell'articolo 34; i suoi poteri sono tuttavia prorogati, limitatamente al di-

fari correnti, fino alla elezione della nuova Giunta.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro quindici giorni per la rinnovazione o l'integrazione; anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ».

ART. 9.

(Elezione degli assessori regionali).

L'articolo 27 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Gli assessori regionali sono eletti, su proposta del Presidente della Giunta relativa all'intero numero di essi, dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di voti, con unica votazione per appello nominale.

La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per qualsiasi causa, comporta la decadenza della intera Giunta.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dei singoli assessori, la Giunta resta in carica sino a quando non si riduce a meno della metà dei propri membri.

Per la rinnovazione dell'intera Giunta o per la sostituzione di uno o più assessori si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 26 e del primo comma del presente articolo ».

ART. 10.

(Assegni agli assessori regionali).

Nell'articolo 29 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 900, spettante agli impiegati dello Stato ».

sbrigo degli affari correnti, fino alla elezione della nuova Giunta.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro quindici giorno per la rinnovazione o l'integrazione; i poteri della Giunta sono tuttavia prorogati a norma del precedente comma.

ART. 21.

(Elezione degli Assessori regionali)

L'articolo 27 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Gli assessori regionali sono eletti, su proposta del Presidente della Giunta relativa all'intero numero di essi, dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di voti, con unica votazione per appello nominale.

La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per qualsiasi causa, comporta la decadenza della intera Giunta.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dei singoli assessori, si procede alla loro sostituzione, secondo quanto previsto dal comma seguente, e sempre che per effetto di dette dimissioni o cessazione per qualsiasi causa, la Giunta non si riduca a meno della metà dei propri membri, nel qual caso si procederà alla elezione del nuovo Presidente ed alla rinnovazione dell'intera Giunta.

Per la rinnovazione dell'intera Giunta o per la sostituzione di uno o più assessori si applicano le disposizioni nel terzo comma dell'articolo 26 e del primo comma del presente articolo ».

ART. 22.

(Assegni agli assessori regionali)

Identico.

ART. 23.

(Adunanza della Giunta regionale)

L'articolo 30 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze della Giunta regionale non sono pubbliche ».

ART. 11.

(Attribuzioni della Giunta regionale).

L'articolo 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale della Regione.

Delibera, inoltre, in ordine alle seguenti materie:

1) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;

2) progetti di interventi e di lavori nei limiti dei piani generali approvati dal Consiglio regionale;

3) contratti della Regione, liti attive e passive, rinunce e transazioni ».

ART. 12.

Gli articoli 32 e 33 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppressi.

ART. 24.

(Attribuzioni della Giunta regionale)

L'articolo 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Delibera i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali, provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio, e determina le direttive generali cui devono attenersi gli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali o ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione.

Predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto generale della Regione.

Delibera, in particolare, in ordine alle seguenti materie:

1) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2) interventi e lavori nei limiti dei piani generali deliberati con legge dal Consiglio regionale;

3) contratti della Regione, liti attive e passive, rinunce e transazioni ».

ART. 25.

(Attribuzioni degli Assessori regionali)

Dopo l'articolo 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 31-bis:

« Gli Assessori regionali dirigono l'attività degli Assessorati cui sono preposti, provvedendo nelle materie di loro competenza e firmando gli atti relativi, secondo le leggi e nell'ambito delle direttive generali determinate dalla Giunta regionale.

Contro i provvedimenti degli assessori regionali è sempre dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente emanato su sua deliberazione. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo ».

ART. 26.

(Abrogazione dell'articolo 32 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

L'articolo 32 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

ART. 13.

(Revoca del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale).

L'articolo 34 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni dalla sua presentazione ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica ».

La revoca del Presidente comporta decadenza dell'intera Giunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 della presente legge ».

ART. 27.

(Rendiconto della Giunta regionale)

L'articolo 33 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività con relazione da presentare contemporaneamente alla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 38 e da discutersi nel termine e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale, anche in via generale, nel proprio regolamento interno.

Copia della relazione è trasmessa alla Delegazione regionale della Corte dei conti e, tramite il Commissario del Governo, al Ministro dell'interno che, a sua volta, ne trasmette copia alle Camere e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

ART. 28.

(Revoca del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale)

Identico.

ART. 29.

(Revoca di singoli assessori regionali)

Dopo l'articolo 34 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 34-bis:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 34 per la revoca dell'intera Giunta regionale, singoli assessori regionali possono essere revocati dall'ufficio su proposta del Presidente della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale da discutersi non prima di cinque giorni dalla trasmissione della proposta al Presidente del Consiglio regionale, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica ».

ART. 30.

*(Dimissioni del Presidente
della Giunta regionale e degli
Assessori regionali)*

Dopo l'articolo 34-*bis* della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 34-*ter*:

« Le dimissioni del Presidente della Giunta regionale e le dimissioni collettive della Giunta regionale, da essa deliberate, sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

Le dimissioni di singoli assessori regionali sono presentate al Presidente della Giunta regionale, che le trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio regionale.

Il Presidente del Consiglio regionale, cui siano state presentate o trasmesse le dimissioni di cui ai commi precedenti, convoca secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 23, il Consiglio regionale, cui spetta accettarle.

Il Consiglio regionale delibera sulle dimissioni con votazione per appello nominale; qualora esse vengano respinte, ma siano ripresentate, si considerano accettate di diritto con la loro ripresentazione al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale, le cui dimissioni siano state accettate, rimangono in carica fino alla loro sostituzione, limitatamente al disbrigo degli affari correnti.

I singoli assessori regionali le cui accettazioni siano state accettate, rimangono parimenti in carica, limitatamente al disbrigo degli affari correnti, fino alla loro sostituzione, salvo che il Presidente della Giunta regionale, d'ufficio o a loro richiesta, li dispensi dall'esercizio delle loro funzioni ed affidi *ad interim* l'assessorato di cui sono titolari ad altro assessore regionale in carica.

Il Presidente della Giunta regionale dà immediata notizia della ripresentazione delle dimissioni di singoli assessori regionali, prevista dal quarto comma, nonché della dispensa delle funzioni prevista dal sesto comma, al Presidente del Consiglio regionale.

Notizia dell'accettazione, espressa o di diritto, delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale o di singoli assessori regionali, nonché notizia della dispensa dalle funzioni di singoli assessori regionali le cui dimissioni siano state accettate, è immediatamente data dal Presidente del Consiglio regionale o dal Presidente

della Giunta regionale, al Commissario del Governo e alla Delegazione regionale della Corte dei conti ».

ART. 31.

(Questione di fiducia)

Dopo l'articolo 34 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 34-*quater*:

« La Giunta regionale può sempre porre la questione di fiducia sull'approvazione o sulla non approvazione di un disegno di legge, o parte o articolo di esso, dei relativi emendamenti, nonché delle mozioni, ordini del giorno o altre proposte che debbano esser votate dal Consiglio regionale.

La questione di fiducia è posta, dietro autorizzazione della Giunta regionale, dal Presidente della Giunta.

Quando su una delle proposte indicate nel primo comma è stata posta la questione di fiducia, la votazione su di essa avviene per appello nominale.

La non approvazione o l'approvazione in senso difforme a quello indicato dalla Giunta regionale, di una proposta in relazione alla quale è stata posta la questione di fiducia, importa di diritto la decadenza della Giunta stessa ».

ART. 14.

(Sospensione del Presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori).

Al primo comma dell'articolo 35 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio regionale », sono aggiunte le seguenti: « o gli altri componenti l'ufficio di presidenza ».

ART. 32.

(Sospensione del Presidente e dei componenti l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori)

Identico.

ART. 33.

(Informativa alla Delegazione regionale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno)

Dopo l'articolo 35 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 35-*bis*:

« Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata notizia alla Delegazione regionale della Corte dei conti e, tramite il Commissario del Governo, al Ministro dell'interno, dell'insediamento del Consiglio regionale, della sua elezione e di quella degli altri membri dell'ufficio di presidenza, nonché della ele-

ART. 15.

(Bilancio preventivo).

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« Al bilancio della Regione sono allegati i bilanci di previsione degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione di cui al primo alinea dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio regionale ed i detti allegati entro il 30 novembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi ».

ART. 16.

(Gestione del patrimonio e del bilancio).

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-bis:

« Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione, per il rendiconto generale della Regione e per l'amministrazione del patrimonio regionale, nonché per quanto riguarda i contratti di alienazione, le locazioni, le somministrazioni e gli appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato e le altre leggi dello Stato ».

ART. 17.

(Responsabilità degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione).

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-ter:

« Le disposizioni concernenti la responsabilità dei pubblici funzionari, di cui al capo VII del regio decreto 18 novembre 1923,

zione, dimissioni e revoca del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei singoli assessori regionali, e delle sospensioni dalla carica previste dall'articolo 35.

Il Ministro dell'interno comunica le notizie, di cui al precedente comma, alle Camere e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

ART. 34.

(Bilancio preventivo)

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« Al bilancio della Regione sono allegati i bilanci di previsione degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio regionale ed i detti allegati entro il 30 novembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi ».

ART. 35.

(Gestione del patrimonio e del bilancio)

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-bis:

« Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e del rendiconto generale della Regione, dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni e per l'amministrazione del patrimonio regionale, nonché per quanto riguarda i contratti di alienazione, le locazioni, le somministrazioni e gli appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato e le altre leggi dello Stato ».

ART. 36.

(Responsabilità degli amministratori, dipendenti ed agenti della Regione)

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 37-ter:

« Le vigenti disposizioni dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica

n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono estese, in quanto applicabili, agli amministratori, funzionari ed agenti della Regione e degli Enti amministrativi da questa dipendenti ».

ART. 18.

(*Rendiconti*).

L'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il rendiconto generale della Regione cui sono allegati i conti consuntivi degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, dopo essere stato deliberato dalla Giunta, viene trasmesso, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Commissione di controllo di cui all'articolo 41, la quale può richiedere all'Amministrazione regionale elementi sul rendiconto e disporre le necessarie indagini.

Sul risultato dell'esame eseguito la Commissione di controllo redige apposita relazione da trasmettere entro il 30 giugno al Presidente del Consiglio regionale.

Copia della relazione viene contemporaneamente inviata al Presidente della Giunta regionale, il quale entro il successivo 31 luglio provvede alla presentazione al Consiglio regionale del rendiconto, corredato della relazione della Giunta medesima.

Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto della Regione ».

10 gennaio 1957, n. 3, e del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e qualunque altra norma concernente la responsabilità dei pubblici funzionari sono estese agli amministratori, dipendenti ed agenti della Regione e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione ».

ART. 37.

(*Controllo dei rendiconti amministrativi*)

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 37-*quater*:

« I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati dell'Amministrazione regionale sono inviati alla Delegazione regionale della Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità, ogni tre mesi e, in ogni caso, entro un mese dal giorno in cui è stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento ».

ART. 38.

(*Rendiconto generale della Regione*)

L'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito dal seguente:

« Il rendiconto generale della Regione dopo essere stato deliberato dalla Giunta regionale, deve essere presentato, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, alla Delegazione regionale della Corte dei conti e al Commissario del Governo.

La Delegazione regionale, fatte le verificazioni di sua competenza, ne riferisce al Presidente della Corte dei conti e al Ministro dell'interno. Sul rendiconto, entro il mese di maggio, deliberano le Sezioni riunite della Corte dei conti in conformità dell'articolo 40 del testo unico di leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Il Ministro dell'interno può presentare osservazioni e farsi rappresentare innanzi alle Sezioni stesse.

Alla deliberazione è unita una relazione con la quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione regionale si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni e le riforme che crede opportuno.

Il rendiconto è restituito al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio regionale; la deliberazione e la relazione sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della

ART. 19.

(Irregolarità contabili ed amministrative).

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 38-bis:

« Qualora emergano irregolarità nella gestione finanziaria o contabile della Regione o degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, il Presidente della Commissione di controllo, previa deliberazione della Commissione stessa, ne fa denuncia al procuratore generale presso la Corte dei Conti perché questi promuova, nel caso, i giudizi di responsabilità nel caso, i giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte medesima, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1254, e le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato ».

Giunta regionale nonché al Commissario del Governo.

Le relazioni stesse sono, inoltre, comunicate alla Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52, la quale se del caso, ne riferisce alle Camere nelle forme previste dal loro regolamento.

La Giunta regionale entro il mese di luglio deve presentare il rendiconto al Consiglio, il quale deve esaminarlo e deliberare su di esso entro il mese di ottobre ».

ART. 39.

(Giudizi di conto e di responsabilità)

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 38-bis:

« Sono attribuiti alla competenza delle due Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le materie di contabilità pubblica, di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, anche:

1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili delle Regioni;

2) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, dipendenti ed agenti delle Regioni, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti le Regioni stesse;

3) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, dipendenti ed agenti degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni.

Anche il Commissario del Governo ha facoltà di denunciare al Procuratore generale della Corte dei conti i casi per i quali ritiene debbano essere promossi giudizi di cui ai numeri precedenti.

Per tali giudizi si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni, nonché il regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Dell'inizio dei giudizi di cui ai numeri 2 e 3 e delle successive decisioni, è data immediata notizia al Ministro dell'interno e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, a cura del Procuratore Generale della Corte dei conti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per i giudizi di cui al n. 3, concernenti gli enti amministrativi dipendenti dalla Re-

gione siciliana, è competente la Sezione giurisdizionale regionale di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 6 maggio 1948, n. 655 ».

ART. 40.

(Giudizi in materia di pensione)

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 38-ter:

« Sono attribuiti alla terza Sezione giurisdizionale della Corte dei conti anche i giudizi sui ricorsi e sulle istanze concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle Regioni ».

ART. 41.

(Istituzione del Capo V)

Dopo il Capo IV del Titolo III, ora Titolo IV, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il Capo V « Enti amministrativi dipendenti dalla Regione », coi seguenti articoli 35 e 36.

ART. 42.

(Enti amministrativi dipendenti dalla Regione)

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 38-quatèr:

« Le Regioni non possono istituire enti amministrativi da esse dipendenti, se non in relazione a servizi di propria competenza che, per la loro speciale natura, non possono utilmente essere disimpegnati nelle forme di cui al terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, ovvero mediante l'amministrazione diretta regionale.

Nelle leggi regionali istitutive degli enti suddetti devono essere previste le norme necessarie ad assicurare che l'attività degli enti stessi si svolga conformemente alle direttive fissate dalla Regione che ne assume la responsabilità. Spetta alla Regione la nomina di almeno la metà degli amministratori nonché la vigilanza sul funzionamento degli enti.

L'organo di controllo sugli atti amministrativi della Regione, può, d'ufficio o su denuncia, effettuare verificazioni sulla regolarità della gestione amministrativa degli Enti dipendenti dalla Regione, riferendo sull'esito di esse al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo ».

ART. 20.

(Delega delle funzioni amministrative ed utilizzazione degli Uffici degli Enti locali).

L'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Regione delega, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, anche con singole leggi, le sue funzioni amministrative alle province, ai comuni e agli altri enti locali, stabilendo le direttive fondamentali e regolando i conseguenti rapporti finanziari. La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate. La delega può essere revocata con legge della Regione sentiti gli enti o l'ente interessato.

La Regione può valersi, ai sensi del citato articolo 118, degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali, di concerto con i prefetti e previe intese con le amministrazioni interessate, al fine di regolare le modalità di utilizzazione degli uffici e dei loro dipendenti ed i conseguenti aspetti, anche finanziari, di tale utilizzazione ».

ART. 43.

(Amministratori e dipendenti degli Enti dipendenti dalle Regioni)

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 38-*quinquies*:

« Agli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione non possono essere corrisposti, a qualsiasi titolo, trattamenti economici che siano più favorevoli degli assegni spettanti agli Assessori regionali.

Ai dipendenti degli enti suddetti non può essere corrisposto un trattamento più favorevole di quello spettante ai dipendenti regionali aventi la qualifica corrispondente, salvo che il loro rapporto di lavoro non sia stato regolato da norme di diritto privato.

ART. 44.

(Delega delle funzioni amministrative ed utilizzazione degli Uffici degli Enti locali)

L'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Regione delega, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, anche con singole leggi, le sue funzioni amministrative alle province, ai comuni e agli altri enti locali, stabilendo le direttive fondamentali e regolando i conseguenti rapporti finanziari.

La legge di delega può attribuire alla Giunta regionale il potere di impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La delega può essere revocata con legge della Regione sentiti gli enti o l'ente interessato.

La Regione può valersi, ai sensi del citato articolo 118, degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali, sentito il Commissario del Governo e previe intese con le amministrazioni interessate, al fine di regolare le modalità di utilizzazione degli uffici e dei loro dipendenti ed i conseguenti aspetti, anche finanziari, di tale utilizzazione ».

ART. 45.

(Divieto di costituzione di consorzi interregionali)

Dopo l'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 39-*bis*:

« Le Regioni non possono unirsi in consorzio tra di loro ».

ART. 46.

(Modifiche alla denominazione ed al contenuto del Titolo V, ora Titolo VI)

La denominazione del Titolo V, ora Titolo VI, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è modificato in:

« Attribuzioni del Governo della Repubblica e controlli sull'Amministrazione regionale ».

In detto Titolo V è istituito il Capo I, comprendente gli articoli 39-ter, 39-quater, 39-quinquies, con la denominazione:

« Attribuzione degli organi del Governo ».

Il Capo I diventa Capo II, il Capo II diventa Capo III, il Capo III diventa Capo IV.

ART. 47.

(Attribuzioni del Consiglio dei Ministri in materia regionale)

Dopo l'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 39-ter:

« Sono sottoposte al Consiglio dei ministri le questioni di politica generale e di alta amministrazione in materia di ordinamento e funzionamento delle Regioni.

Spetta in particolare al Consiglio dei ministri deliberare:

a) sulla proposizione delle questioni di legittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali delle leggi delle Regioni;

b) sull'invito ai Consigli regionali a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, a norma dell'articolo 126 della Costituzione;

c) sullo scioglimento, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126 della Costituzione, dei Consigli regionali, e sulla nomina dell'amministrazione straordinaria;

d) sull'annullamento della elezione del Presidente e dei membri della Giunta regionale ».

ART. 48.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno)

Dopo l'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 39-quater:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e man-

tiene l'unità di indirizzo degli organi dello Stato in materia regionale, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

Il Ministro dell'interno provvede all'attuazione della politica generale del Governo in materia regionale, ed in particolare:

a) cura il mantenimento, tramite i Commissari del Governo, delle relazioni con le Regioni e promuove la collaborazione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;

b) sovrintende, di concerto con i Ministri competenti e tramite il Commissario del Governo, all'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato ad esse delegato;

c) dà il consenso del Governo per l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore delle leggi regionali dichiarate urgenti dal Consiglio regionale;

d) dispone l'apposizione del visto sulle leggi regionali da parte del Commissario del Governo o fa opposizione ad esse e le rinvia al Consiglio regionale;

e) presenta al Consiglio dei ministri proposte per i ricorsi contro le leggi regionali e per l'intervento nei giudizi promossi da una Regione contro le leggi di un'altra Regione;

f) promuove i ricorsi per il regolamento di competenza in caso di conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e interviene nei conflitti di attribuzione tra le Regioni;

g) invita il Consiglio regionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, nei casi previsti dalla Costituzione;

h) propone al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i decreti di scioglimento dei Consigli regionali e la nomina dell'amministrazione straordinaria della Regione;

i) propone al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il decreto di annullamento della elezione del Presidente e dei membri della Giunta regionale.

Il Ministro dell'interno riferisce al Presidente del Consiglio sulle questioni di principio che riguardano gli affari regionali di sua competenza o che debbono essere sottoposti al Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, presenta annualmente al Parlamento, a nome del Governo della Repubblica, una relazione generale sul funzionamento e sull'attività delle Regioni, nonché sull'attività degli organi dello Stato in materia regionale; copia della relazione è trasmessa

alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Ministro dell'interno dà notizia alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, dei ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dei ricorsi per regolamento di competenza, a norma degli articoli 39 e 42 della stessa legge, nonché delle istanze previste dall'articolo 23 della citata legge, e delle ordinanze e sentenze che decidono in merito ad essi.

I disegni di legge di iniziativa del Governo che importino nuove funzioni alle Regioni o nuove attribuzioni agli organi regionali, o che riguardino comunque l'ordinamento e l'attività delle Regioni sono proposti dal Ministro dell'interno di concerto, quando necessario, con gli altri Ministri competenti.

ART. 49.

(Istituzione della Direzione Generale degli Affari Regionali)

Dopo l'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 39-quinquies:

« Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituita la Direzione Generale degli Affari regionali ».

ART. 50.

(Nomina del Commissario del Governo)

L'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito dal seguente:

« Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Non possono essere nominati Commissari del Governo i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, aventi qualifica inferiore a quella di direttore generale o equiparata.

Al Commissario del Governo possono essere conferite le funzioni di Prefetto della Provincia in cui ha sede il capoluogo di Regione, nelle forme previste per la destinazione dei prefetti ».

ART. 51.

(Controllo di legittimità)

Gli articoli 41, 42, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sono sostituiti dal seguente articolo 41:

« Il controllo di legittimità sui regolamenti di esecuzione delle leggi regionali e su tutti

ART. 21.

(Nomina del Commissario del Governo).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Non possono essere nominati commissari del Governo, impiegati dello Stato aventi qualifica inferiore a quella di direttore generale o equiparata ».

gli atti amministrativi della Regione, eccettuati solo quelli relativi alla mera esecuzione di atti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e compresi invece i titoli di spesa, è esercitato dalle Delegazioni regionali della Corte dei conti, di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

ART. 52.

(Atti esenti dai controlli della Delegazione regionale della Corte dei conti e del Commissario del Governo)

Dopo l'articolo 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 44-bis:

« Sono esenti dai controlli previsti dagli articoli 41 e 47 i seguenti atti:

- 1) elezione e sostituzione del Presidente e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed altri atti interni del Consiglio stesso;
- 2) accettazione delle dimissioni e revoca del Presidente e dei membri della Giunta regionale;
- 3) elezione dei delegati previsti dall'articolo 83 della Costituzione;
- 4) proposte di legge alle Camere;
- 5) richieste dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 6) deliberazioni in materia di controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge o di controversie in materia di conflitti di attribuzione;
- 7) regolamenti generali per l'attuazione delle leggi della Repubblica di cui al primo comma dell'articolo 22 ».

ART. 53.

(Controllo di legittimità sulla elezione del Presidente e dei membri della Giunta regionale)

Dopo l'articolo 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 44-ter:

« La elezione del Presidente e dei membri della Giunta regionale è annullata per vizi di legittimità con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro dell'interno, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali ed entro dieci giorni dalla ricezione dei relativi processi verbali. A tal fine un esemplare di tali atti è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, entro due giorni dall'avve-

nuta elezione, al Ministro dell'interno che ne dà immediata comunicazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il decreto di annullamento è comunicato immediatamente alle Camere e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e, tramite il Commissario del Governo, alla Delegazione regionale della Corte dei conti competente, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori regionali interessati.

Avverso il decreto del Presidente della Repubblica è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione di esso, al Consiglio di Stato, che decide entro trenta giorni dal deposito del ricorso.

Può presentare il ricorso previsto dal comma precedente anche il Presidente della Giunta regionale, ancorché non vi abbia personale interesse.

Il decreto di annullamento non ha effetto fino alla scadenza del termine previsto per il ricorso, che comunque sospende il decreto impugnato.

L'annullamento della elezione del Presidente e dei membri della Giunta regionale importa la sola decadenza dall'ufficio ed ha effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere, salvo quanto stabilito dal comma precedente, o dal giorno successivo al deposito della decisione con cui il Consiglio di Stato respinge il ricorso.

La decisione del Consiglio di Stato deve essere immediatamente comunicata dal Ministro dell'interno alle Camere e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché, tramite il Commissario del Governo, alla Delegazione regionale della Corte dei conti, al Presidente del Consiglio regionale ed agli assessori regionali interessati ».

ART. 54.

(Controllo sui regolamenti generali)

Dopo l'articolo 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo *44-quater*:

« Il controllo di merito sui regolamenti generali della Regione per l'attuazione delle leggi della Repubblica previsti dal primo comma dell'articolo 22, al solo fine del riesame da parte del Consiglio regionale, è esercitato dal Ministro dell'interno; il controllo di legittimità è esercitato dalla Sezione del controllo della Corte dei conti.

I regolamenti generali sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale prima della loro promulgazione, tramite il Commissario del Governo, al Ministro dell'interno.

Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione, il Ministro dell'interno, con richiesta motivata, non inviti tramite il Commissario del Governo il Consiglio regionale a riesaminarti, deve inviarli alla Sezione del comitato della Corte dei conti per il controllo di legittimità di sua competenza, con eventuali osservazioni.

Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati alla Regione, il regolamento generale al cui riesame sia stato invitato dal Ministro dell'interno, trasmette copia della sua deliberazione, unitamente al regolamento generale cui si riferisce, tramite il Commissario del Governo, al Ministro dell'interno, che lo deve immediatamente trasmettere alla Sezione del controllo della Corte dei conti per il controllo di legittimità, con eventuali osservazioni.

Il Ministro dell'interno deve inviare copia della richiesta motivata di riesame e della deliberazione del Consiglio regionale, unitamente a copia del regolamento generale cui si riferiscono, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il visto della Sezione del controllo su i regolamenti generali in ordine ai quali siano intervenute osservazioni da parte del Ministro dell'interno è opposto con provvedimento motivato.

La Sezione del controllo, quando ricusi il visto, ne dà comunicazione scritta al Ministro dell'interno e al Presidente della Giunta regionale.

Nel caso di ricusazione del visto da parte della Sezione del controllo, la Giunta regionale può chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto, dandone notizia al Ministro dell'interno, tramite il Commissario del Governo.

La Giunta regionale può presentare deduzioni e farsi rappresentare innanzi alle Sezioni riunite da un suo membro o da un impiegato regionale; deduzioni possono altresì esser presentate dal Ministro dell'interno, il quale può farsi rappresentare innanzi alle Sezioni ».

ART. 22.

(Esecutività degli atti amministrativi degli organi regionali).

Negli articoli 45 e 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole « deliberazione » e « deliberazioni », sono sostituite dalle parole « atto amministrativo » e « atti amministrativi ».

ART. 55.

(Procedimento per il controllo di legittimità)

L'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito con il seguente:

« Gli atti indicati nell'articolo 41 sono presentati alla Delegazione regionale della Corte dei conti per il visto e la registrazione, in

conformità delle procedure stabilite per la Corte dei conti.

Copia degli atti medesimi è inviata in pari tempo al Commissario del Governo, che può presentare alla Delegazione regionale osservazioni e rilievi.

Il visto della Delegazione regionale sugli atti in ordine ai quali siano intervenute osservazioni da parte del Commissario del Governo, è apposto con provvedimento motivato.

La ricusazione del visto è decisa dal Consigliere dirigente la Delegazione regionale, il quale ne dà comunicazione scritta al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.

La Giunta regionale può chiedere che sul provvedimento, al quale dal Consigliere sia stato ricusato il visto, si pronunzi la Sezione del controllo della Corte dei conti; in tal caso si applica l'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito con l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Nel caso di ricusazione del visto da parte della Sezione del controllo, la Giunta regionale può chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.

La Giunta regionale può presentare deduzioni e farsi rappresentare innanzi alle Sezioni riunite da un suo membro o da un impiegato regionale; deduzioni possono essere altresì presentate dal Ministro dell'interno il quale può anche farsi rappresentare innanzi alle Sezioni ».

ART. 23.

*(Atti amministrativi
soggetti al controllo di merito).*

Il primo alinea dell'articolo 46 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti al controllo di merito, ai fini del riesame da parte del Consiglio regionale previsto dall'articolo 125 della Costituzione, gli atti amministrativi riguardanti: ».

Il n. 1 dello stesso articolo è soppresso.

ART. 56.

(Atti soggetti a controllo di merito)

L'articolo 46 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito con il seguente:

« Sono soggetti a controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'articolo 125 della Costituzione, gli atti amministrativi riguardanti:

1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di lire 100 milioni;

2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali e l'acquisto degli stessi;

3) la contrattazione dei prestiti;

4) le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i nove anni;

ART. 24.

*(Esecutività delle deliberazioni
soggette a controllo di merito).*

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 25.

*(Riesame degli atti amministrativi
soggetti a controllo di merito).*

L'articolo 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Qualora il Consiglio regionale confermi senza modificare con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, l'atto amministrativo sottoposto al suo riesame per effetto dell'invito rivoltagli dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, l'atto amministrativo stesso diviene esecutivo, salvo l'eventuale annullamento da pronunciarsi en-

5) i piani di interventi finanziari ed economici ed i piani di opere pubbliche, adottati nei limiti dei piani generali approvati dal Consiglio regionale ».

ART. 57.

(Procedimenti per il controllo di merito)

Gli articoli 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sono sostituiti dal seguente articolo 47:

« Il controllo di merito sugli atti amministrativi della Regione è esercitato dal Commissario del Governo.

Gli atti amministrativi della Regione soggetti a controllo di merito sono inviati al Commissario del Governo prima di essere trasmessi alla Delegazione regionale della Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione il Commissario del Governo, con richiesta motivata, non inviti il Consiglio regionale a riesaminarli, deve inviarli alla Delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di legittimità di sua competenza.

Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l'atto amministrativo al cui riesame sia stato invitato dal Commissario del Governo, trasmette copia della sua deliberazione, unitamente all'atto amministrativo cui si riferisce, al Commissario del Governo che lo deve trasmettere alla Delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di legittimità.

Il Ministro dell'interno deve inviare copia della richiesta motivata e della deliberazione del Consiglio regionale, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

tro 20 giorni dal suo ricevimento, per vizio di legittimità della deliberazione del Consiglio regionale ».

ART. 26.

(Denuncia di conflitti di attribuzioni).

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 49-bis:

« Qualora la Commissione di controllo ritenga che un atto amministrativo della Regione sottoposta al suo controllo, sia viziato di illegittimità perché con esso la Regione ha invaso la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ed altra Regione non può annullarlo, salvo che non vi siano altri motivi, ma ne deve informare immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale interessata.

Qualora entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo Stato o la Regione interessata non promuove il previsto ricorso, l'atto amministrativo diviene esecutivo; diventa parimenti esecutivo con il deposito della sentenza con cui la Corte Costituzionale abbia respinto il ricorso proposto dallo Stato o dalla Regione ».

ART. 58.

(Esecutività degli atti amministrativi regionali)

L'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito dal seguente:

« Gli atti amministrativi della Regione non possono essere eseguiti se non dopo che siano divenuti efficaci con il provvedimento di registrazione ».

ART. 59.

(Denuncia dei conflitti di attribuzione in sede di controllo di legittimità)

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 49-bis:

« Gli organi della Corte dei conti, ove ritengano che un atto amministrativo della Regione sottoposto al loro controllo non possa essere registrato perché con esso la Regione ha invaso la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato o ad un'altra Regione, ne informano immediatamente il Ministro dell'interno e il Presidente della Giunta regionale competente.

Qualora entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo Stato o la Regione interessata non producano il ricorso, l'organo di controllo, ove non riscontri nell'atto altri vizi, lo registra.

Quando il ricorso non venga accolto, l'organo di controllo registra l'atto, entro dieci giorni dal deposito della sentenza della Corte costituzionale, e ne dà immediata comunicazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e al Commissario del Governo ».

ART. 60.

(Annullamento degli atti illegittimi)

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 49-ter:

« Ove la Giunta regionale non richieda, entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza della ricusazione del vizio, il riesame dell'atto da parte della Sezione del controllo e

delle Sezioni riunite, il rifiuto è definitivo; il rifiuto è altresì definitivo quando promani dalle Sezioni riunite.

Il rifiuto definitivo del visto e della registrazione determina l'annullamento dell'atto.

Contro il rifiuto definitivo è ammesso, da parte della Regione, solamente il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nei casi in cui questo sia ammesso dalle leggi vigenti ».

ART. 61.

(Controllo sugli enti amministrativi regionali)

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 49-*quater*:

« Gli enti amministrativi istituiti dalla Regione, di cui all'articolo 38-*quater*, sono sottoposti al controllo della Corte dei conti.

A tal fine gli enti predetti debbono trasmettere alla Delegazione regionale della Corte dei conti per il tramite del Presidente della Giunta regionale, i bilanci ed i conti consuntivi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La Delegazione regionale, nell'esercizio del suo controllo, può chiedere agli organi degli enti e alla Giunta regionale tutti i documenti, informazioni e notizie che ritiene necessarie e può formulare rilievi al Presidente della Giunta regionale, informandone il Commissario del Governo.

Il Consigliere dirigente la Delegazione riferisce alla Sezione di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, entro i due mesi successivi.

La Sezione, alla quale partecipa in qualità di relatore il Consigliere dirigente la Delegazione approva la relazione da inviare al Consiglio regionale entro i 4 mesi dall'invio dei documenti predetti.

Copia della relazione è, inoltre, trasmessa al Ministro dell'interno e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

ART. 62.

(Sede e competenza territoriale delle Delegazioni regionali della Corte dei conti)

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 49-*quinquies*:

« Le Delegazioni regionali della Corte dei conti hanno sede nei capoluoghi delle Regioni, ed hanno competenza nel territorio della

Regione, indicato nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Per effetto del precedente comma, resta modificata, in quanto necessario, la tabella *A* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

ART. 63.

*(Relazione della Corte dei conti
al Parlamento)*

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 49-*sexies*:

« La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento, con propria relazione generale, sull'attività di controllo dei suoi organi centrali e periferici sull'attività amministrativa delle Regioni; a detta relazione generale sono allegate le relazioni su i rendiconti generali delle Regioni, previste dall'articolo 38 e le relazioni sul controllo degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, previste dall'articolo 49-*quater*.

Copia della relazione generale e degli allegati è trasmessa dalla Corte dei conti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e al Governo della Repubblica ».

ART. 64.

*(Norme applicabili alle Delegazioni regionali
della Corte dei conti)*

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 49-*septies*:

« Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano alle Delegazioni regionali della Corte dei conti le disposizioni del testo unico di leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni ».

ART. 65.

*(Sostituzione
del Presidente della Giunta regionale)*

Nel primo comma dell'articolo 50 e nell'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle parole: « Ministro dell'interno ».

ART. 66.

*(Commissione parlamentare
per le questioni regionali)*

L'ultimo comma dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è soppresso.

ART. 67.

(Amministrazione straordinaria della Regione)

L'articolo 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Commissione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 126 della Costituzione, è nominata col decreto di scioglimento del Consiglio regionale di cui all'articolo 51, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Al presidente della Commissione ed ai membri di essa, per il periodo in cui rimangono in funzione, è corrisposto un assegno nella stessa misura stabilita rispettivamente per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori regionali ».

ART. 68.

(Funzionamento e attribuzioni della Commissione per l'Amministrazione straordinaria della Regione).

Dopo l'articolo 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 53-bis:

« Nel decreto di nomina della Commissione per l'Amministrazione straordinaria della Regione è designato, tra i tre membri della Commissione stessa, un Presidente con la sola funzione di convocare e presiedere le sedute della Commissione, di firmare gli atti deliberati dalla Commissione e di esercitare le funzioni previste dal sesto comma dell'articolo 25.

Salvo quanto stabilito dal comma precedente, tutti gli atti di competenza della Commissione sono da essa deliberati collegialmente; la Commissione può peraltro deliberare di delegare ai suoi membri le competenze attribuite dalle leggi ai singoli assessori regionali, anche con la facoltà di firma degli atti relativi. Dette competenze potranno altresì essere delegate ai dipendenti della Regione preposti ai rami dell'amministrazione regionale organizzati in assessorati, che le eserciteranno in base alle direttive ed alle istruzioni della Commissione o dei suoi membri che siano a ciò delegati.

Secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 126 della Costituzione, la Commissione per l'Amministrazione straordinaria della Regione indice entro tre mesi le elezioni del nuovo Consiglio regionale per la data indicata nella legge per la elezione del Consiglio regionale, provvede alla ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e agli atti improrogabili di competenza del Consiglio regionale, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Gli atti improrogabili previsti dal precedente comma, quando contengano norme legislative, sono deliberati dalla Commissione nella forma e con la denominazione di ordinanze regionali.

Agli atti della Commissione si applicano le norme previste per gli atti della Regione, salvo che non sia diversamente stabilito.

Alle ordinanze regionali di cui al quarto comma, si applicano le norme previste per i controlli sulle leggi regionali, intendendosi sostituito al Consiglio regionale, la Commissione per l'Amministrazione straordinaria.

La richiesta di riesame prevista dal terzo comma dell'articolo 44-ter e dal terzo comma dell'articolo 47, quando riguardi atti deliberati dalla Commissione, o atti deliberati dalla Giunta regionale prima dello scioglimento del Consiglio regionale, è rivolta alla Commissione.

Gli atti improrogabili deliberati dalla Commissione debbono essere sottoposti per la ratifica al nuovo Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla elezione della nuova Giunta regionale; ove il Consiglio regionale non li ratifichi entro 90 giorni dalla loro presentazione, essi perdono effetto dal giorno successivo alla scadenza di detto termine, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Le ordinanze regionali previste dal quarto comma sono ratificate dal Consiglio regionale con legge regionale; ove non lo siano nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione al Consiglio regionale per la ratifica, perdono efficacia sin dall'inizio.

Il Consiglio regionale può regolare con legge regionale i rapporti giuridici sorti sulla base degli atti improrogabili non ratificati ».

ART. 69.

(Comunicazione dei decreti di scioglimento)

L'articolo 54 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito dal seguente:

« I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono comunicati e depositati in co-

ART. 27.

(Controllo sugli atti delle Provincie).

Al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « di un membro nominato dal Commissario del Governo », sono sostituite con le seguenti: « di un membro designato dal Commissario del Governo ».

Al terzo comma le parole: « di un membro supplente nominato dal Commissario del Governo », sono sostituite dalle seguenti: « di un membro supplente designato dal Commissario del Governo ».

ART. 28.

(Controllo sugli atti dei Comuni).

Le lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono modificate nel modo seguente:

« *b*) di un membro designato dal Commissario del Governo;

c) di un funzionario dell'Amministrazione regionale ».

ART. 70.

(Controllo sugli atti delle provincie)

Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i paragrafi *b*) e *c*) sono sostituiti dal seguente:

« *b*) due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale, designati dalla Giunta regionale ».

Al terzo comma, sostituire le parole: « di un membro supplente nominato dal Commissario del Governo e di altro giudice del Tribunale amministrativo designato dal Presidente del tribunale stesso » con le parole: « di due membri supplenti, designati dalla Giunta regionale tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale designati dalla Giunta regionale ».

ART. 71.

(Controllo sugli atti dei comuni)

I commi primo, secondo, terzo ed ultimo dell'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« È istituito nel capoluogo di ogni provincia un comitato per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali.

Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale. Esso è costituito:

a) di 3 esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;

b) di 2 impiegati della carriera direttiva della amministrazione regionale, designati dalla Giunta regionale.

Per la categoria di cui alla lettera *a*) saranno nominati due membri supplenti; per la categoria di cui alla lettera *b*), un supplente.

Lo Statuto regionale può disporre che nei capoluoghi di circondario o in taluni tra essi, si istituiscano comitati per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali compresi nel circondario ».

ART. 29.

(Incompatibilità relative al Comitato ed alle sezioni di controllo).

L'ultimo comma dell'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 30.

(Controllo di legittimità).

L'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Gli organi regionali di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Provincie e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito agli organi statali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La trasmissione all'organo di controllo del verbale di ciascuna deliberazione comunale o provinciale, munita della relata dell'avvenuto inizio della pubblicazione, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data dell'atto. Il mancato invio delle deliberazioni entro detto termine comporta la decadenza delle medesime. La data di invio è attestata dal timbro postale o da altra prova equipollente.

Le deliberazioni non soggette a controllo di merito divengono esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui sono pervenute all'organo di controllo. Tuttavia, in caso di urgenza, esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dalla maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro quindici giorni dalla ricezione, l'organo di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento delle deliberazioni il-

ART. 72.

(Incompatibilità relativa ai comitati di controllo)

La prima parte dell'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è così sostituita: « Non possono far parte dei comitati di cui agli articoli 55 e 56 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dalla seguente lettera:

f) i membri di altro comitato di controllo sulle provincie o sui comuni e gli altri enti locali ».

ART. 73.

(Spese per il funzionamento degli organi di controllo)

Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Ai membri di cui alle lettere a) degli articoli 55 e 56 può essere attribuita una indennità per ogni giorno di seduta, con le modalità stabilite dalla legge regionale ».

ART. 74.

(Controllo di legittimità)

L'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

Identico.

legittime. Entro lo stesso termine il decreto è inviato al Comune o alla Provincia e dell'invio è data contemporaneamente notizia, anche telegrafica, all'Amministrazione interessata.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della scadenza di esso, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia. In tal caso, le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti, l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

Quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi, le deliberazioni non possono essere dichiarate immediatamente esecutive, salvo che ricorra il caso di forza maggiore.

Per le deliberazioni di cui al precedente comma la richiesta di parere deve essere fatta entro dieci giorni dal ricevimento. Il termine assegnato per l'annullamento decorre dalla data di ricevimento del parere e, comunque, dal trentesimo giorno successivo alla richiesta del parere stesso. Della richiesta di parere e della data del suo ricevimento è data notizia all'Amministrazione interessata.

Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dal quarto e quinto comma l'organo di controllo è tenuto a rilasciare al Comune o alla Provincia ricevuta degli atti al momento dell'arrivo. La ricezione è attestata da tale ricevuta o da altra prova equipollente ».

ART. 31.

(Controllo di merito).

L'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato dall'organo regionale di controllo sulle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie per le quali le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

L'organo di controllo, qualora ritenga di formulare sulle deliberazioni rilievi di merito, invita, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, con ordinanza motivata il Comune o la Provincia, a riprenderle in esame. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tali termini, le deliberazioni diventano esecutive.

ART. 75.

*(Controllo di merito)**Identico.**Identico.*

I termini di cui al comma precedente, rimangono sospesi quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi, ovvero se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia ovvero assuma elementi integrativi di giudizio, dandone in tal caso notizia all'Amministrazione interessata.

Qualora il Comune o la Provincia confermino senza modificazioni, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le deliberazioni al cui riesame sono stati invitati, ai sensi del secondo comma, le deliberazioni stesse diventano esecutive, salvo l'annullamento di esse per vizio di legittimità, entro quindici giorni dalla loro ricezione.

Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nei commi di cui sopra valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il Consiglio comunale o provinciale non procede al riesame entro tre mesi dalla ricezione dell'invito le deliberazioni decadono.

ART. 32.

(Pareri).

della Giunta Provinciale Amministrativa).

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-bis:

« I pareri della Giunta Provinciale Amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali.

I pareri della Giunta Provinciale Amministrativa sono sostituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi ineriscano a procedimenti di competenza statale ».

ART. 33.

(Servizio ispettivo e controllo sostitutivo).

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-ter:

« Il servizio ispettivo sulle amministrazioni provinciali e comunali è disimpegnato dalla Regione nei limiti delle sue competenze. Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate al Prefetto della provincia ed agli altri organi competenti dello Stato nella provincia.

Identico.

Qualora il Comune o la Provincia confermino senza modificazioni, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, le deliberazioni al cui riesame sono stati invitati, ai sensi del secondo comma, le deliberazioni stesse diventano esecutive, salvo l'annullamento di esse per vizio di legittimità, entro quindici giorni dalla loro ricezione.

Identico.

Identico.

ART. 76.

(Pareri della Giunta Provinciale Amministrativa)

Identico.

ART. 77.

(Servizio ispettivo e controllo sostitutivo)

Identico.

I poteri di controllo sostitutivo per il compimento di atti obbligatori per legge o per esecuzione di giudicato sono deferiti, per la provincia, al comitato previsto dall'articolo 55 e, per i comuni, al comitato stesso oppure alle sezioni di cui all'articolo 56, a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi precedenti, la Regione può avvalersi di personale delle Amministrazioni dello Stato, previa intesa colle medesime ».

ART. 34.

(Richieste e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci).

L'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni di cui agli articoli 55 e 56 sulle deliberazioni delle provincie e dei comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle prefetture dalle rispettive segreterie.

Ai fini di adottare i provvedimenti di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e dei sindaci o di promuovere lo scioglimento dei Consigli stessi e la rimozione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere ulteriori elementi al Comitato ed alle sezioni di controllo ed ordinare le ispezioni ed indagini ritenute necessarie ».

ART. 35

(Controlli concernenti i servizi statali).

Dopo l'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 64-bis:

« Nulla è innovato per i controlli anche ispettivi concernenti l'andamento dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva, di vigilanza, tutela e profilassi igienico-sanitaria e zoiatrica nonché degli altri di esclusivo interesse statale ».

I poteri di controllo sostitutivo per il compimento di atti obbligatori per legge o per esecuzione di giudicato sono deferiti, per la provincia, al Comitato previsto dall'articolo 55 e, per i comuni al Comitato di cui all'articolo 56.

Soppresso.

ART. 78.

(Abrogazione dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

L'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

ART. 79.

(Richieste e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci)

L'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dai Comitati di cui agli articoli 55 e 56 sulle deliberazioni delle provincie e dei comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle prefetture dalle rispettive segreterie.

Ai fini di adottare i provvedimenti di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e dei sindaci o di promuovere lo scioglimento dei Consigli stessi e la rimozione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere ulteriori elementi al Comitato di controllo ed ordinare le ispezioni ed indagini ritenute necessarie ».

ART. 80.

(Controlli concernenti i servizi statali)

Identico.

ART. 81.

(Contenuto del Titolo VI, ora VII)

Gli articoli dal 68-bis al 75-sexies della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come modificati o aggiunti dalla presente legge, sono raggruppati nel Titolo VI, ora VII.

ART. 36.

(Passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e dei dipendenti dello Stato).

L'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente, da collocarsi nel Titolo V-bis: Norme sul personale regionale:

« In ciascuna legge concernente il passaggio delle funzioni statali alle Regioni dovrà essere regolato il contemporaneo trasferimento alle Regioni del personale statale anche delle Amministrazioni centrali. Lo stesso provvedimento legislativo ridurrà in misura corrispondente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate ».

ART. 37.

(Determinazione dei ruoli organici regionali).

L'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Entro un anno dal passaggio di ciascuna delle funzioni amministrative, la Regione provvede a delegare le funzioni medesime alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali o ad avvalersi dei loro uffici, ai sensi del precedente articolo 39.

La Regione determina i propri ruoli organici successivamente al passaggio delle funzioni ed alle delegazioni o utilizzazioni degli uffici di cui al comma precedente. Il numero complessivo dei posti di organico di ciascuna Regione non può superare la cifra corrispondente allo 0,2 per mille della popolazione della Regione stessa e, in ogni caso, le 900 unità. Qualora, in base a tale percentuale, il numero complessivo dei posti risulti inferiore alle 160 unità, la Regione può elevare, se necessario, il numero dei posti fino a detta cifra.

La dotazione organica dei ruoli direttivi del personale di ciascuna Regione non può prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica di direttore generale o equiparato ».

ART. 38.

*(Stato giuridico ed economico
del personale regionale).*

L'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente da collocarsi nel Titolo V-*bis*:

« Le leggi regionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale non possono prevedere norme più favorevoli di quelle relative al personale dello Stato.

È vietata l'assunzione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, di personale non di ruolo.

L'assunzione del personale di ruolo viene effettuata esclusivamente per concorso pubblico, salvo per i casi in cui è ammessa l'assunzione per chiamata diretta per il personale di ruolo dello Stato ».

ART. 39.

*(Inquadramento del personale statale
e degli Enti locali nei ruoli regionali).*

Dopo l'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 67-*bis*, da collocarsi nel Titolo V-*bis*:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dei ruoli organici, la Regione provvede all'inquadramento del personale statale e degli Enti locali in servizio presso di essa, sulla base della qualifica posseduta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

L'inquadramento del personale comandato è disposto con il consenso dell'interessato. Il consenso non è richiesto per l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato alle Regioni in correlazione al passaggio di funzioni amministrative, ai sensi del precedente articolo 65.

Qualora, per mancanza di posti in organico, l'inquadramento venga effettuato in una qualifica inferiore, all'impiegato compete un assegno ad personam di importo pari alla differenza fra il trattamento economico attribuito dalle Regioni e quello goduto presso la Amministrazione di provenienza. Tale assegno è riassorbibile con i successivi aumenti del trattamento economico, a qualsiasi titolo attribuiti ».

ART. 40.

(Personale comandato nei ruoli regionali).

Dopo l'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 67-ter, da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Il personale statale e degli Enti locali, non inquadrato nei ruoli regionali, può essere mantenuto nella posizione di comando per una durata non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che istituisce i ruoli organici ».

ART. 82.

*(Nomina e poteri
del primo Commissario del Governo)*

Dopo l'articolo 68 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 68-bis:

« Contemporaneamente alla indizione delle elezioni dei primi Consigli regionali, il Governo della Repubblica provvede alla nomina per ciascuna Regione, dei Commissari del Governo, secondo quanto disposto dall'articolo 40.

Il Commissario del Governo provvede alla organizzazione provvisoria dei servizi essenziali per la prima istituzione e per il primo funzionamento degli organi regionali, anche avvalendosi direttamente e previo accordo con le Amministrazioni interessate, del personale degli uffici statali centrali e degli uffici statali periferici, delle Amministrazioni provinciali e delle Amministrazioni comunali della Regione.

Il Commissario del Governo esercita le funzioni previste dal comma precedente, sentita, se del caso, una Commissione provvisoria da lui nominata e costituita dai Prefetti e dai Presidenti delle Giunte provinciali nella Regione ».

ART. 83.

(Locali del Comitato provinciale di controllo)

All'articolo 69 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fino a quando la Regione non avrà diversamente disposto, il Comitato per il controllo sugli atti delle Provincie e i Comitati per il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali, si avvarranno di locali della Prefettura.

Il Prefetto è tenuto a mettere a disposizione del Comitato una sala per le adunanze,

ART. 41.

*(Trasferimento di uffici
dallo Stato alla Regione).*

L'articolo 70 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 42.

*(Norme transitorie per i controlli
sulle Province e sui Comuni).*

L'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge ».

sufficienti stanze per la Segreteria e gli archivi ed un congruo numero di impiegati della carriera di ragioneria, di archivio, di copia ed ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'Interno ».

ART. 84.

*(Abrogazione dell'articolo 70
della legge 10 febbraio 1953, n. 62)*

L'articolo 70 della legge 10 febbraio 1953, è abrogato.

ART. 85.

*(Esercizio provvisorio
delle potestà amministrative delle Regioni)*

Dopo l'articolo 70 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 70-bis:

« Per l'esercizio delle potestà amministrative nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la Regione può avvalersi, fino a quando non saranno state emanate le leggi di cui alla disposizione VIII transitoria della Costituzione, degli organi dello Stato competenti nelle suddette materie alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli oneri relativi sono posti a carico del bilancio regionale, in base a preventivi accordi con il Governo della Repubblica ».

ART. 86.

*(Abrogazione dell'articolo 71
della legge 10 febbraio 1953, n. 62)*

L'articolo 71 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

ART. 87.

*(Norme transitorie per i controlli
sulle Province e sui Comuni)*

Identico.

ART. 43.

*(Norme transitorie per i controlli
suli altri enti locali).*

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-bis:

« Il controllo sugli altri enti locali resta attribuito alle autorità governative competenti fino a quando non ne venga attuato il passaggio all'organo regionale di controllo ».

ART. 44.

*(Norme transitorie per i controlli esercitati
dalle Amministrazioni centrali e per i controlli
sui bilanci deficitari).*

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-ter:

Sino a quando non sarà diversamente stabilito, i controlli che le vigenti disposizioni attribuiscono alle Amministrazioni centrali sulle Province e sui Comuni continueranno ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Restano, altresì, fermi i controlli attualmente esercitati dagli organi dello Stato in materia di bilanci comunali e provinciali quando, per il loro pareggio, siano necessarie eccedenze sulle aliquote dei tributi ai sensi degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte o provvedimenti di finanza straordinaria ».

ART. 45.

*(Disposizione transitoria
per i controlli sul Comune di Roma).*

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-quater:

« Fino a quando non sarà provveduto con apposita legge, i controlli riguardanti il Comune di Roma continuano ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, ferme restando le approvazioni di cui agli articoli 6, 7 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426 e successive modificazioni ».

ART. 88.

*(Norme transitorie per i controlli
sugli altri enti locali)*

Identico.

ART. 89.

*(Norme transitorie per i controlli esercitati
dalle Amministrazioni centrali e per i controlli
sui bilanci deficitari)*

Identico.

ART. 90.

*(Disposizione transitoria per i controlli
sul Comune di Roma)*

Identico.

ART. 91.

(Norma transitoria per la composizione della prima Giunta regionale)

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1952, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-*quinquies*:

« Per la prima costituzione della Giunta regionale il numero degli Assessori è determinato dal Consiglio regionale, nel limite massimo previsto dall'articolo 1, successivamente alla costituzione dell'ufficio di presidenza.

Determinato il numero degli assessori, si procede alla elezione del Presidente della Giunta ».

ART. 92.

(Abrogazione dell'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

L'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

ART. 93.

(Norme transitorie per la prima Presidenza del Consiglio regionale e per i primi adempimenti del Consiglio regionale)

Dopo l'articolo 74 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 74-*bis*:

« Fino a quando non sarà stabilito dallo Statuto, nella prima adunanza la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti; i due Consiglieri più giovani fungono da segretari.

In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio provvede alla convalida della elezione dei Consiglieri ed alla costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza, con l'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con votazioni separate.

Ciascun Consigliere vota un solo nome ».

ART. 46.

(Termini per i ricorsi alla Corte Costituzionale).

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 75-*bis*:

« Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli

ART. 94.

(Termini per i ricorsi alla Corte Costituzionale)

Identico.

atti aventi forza di legge emanati prima della istituzione delle Regioni a statuto ordinario e per promuovere ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti pubblicati anteriormente a detta istituzione, i termini stabiliti decorrono, per ogni Regione, dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha luogo la prima adunanza del Consiglio regionale ».

ART. 95.

*(Bollettino ufficiale della Regione
e Foglio annunci legali delle province)*

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 75-ter:

« Nel Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati anche gli annunci e gli avvisi dei quali, a norma delle disposizioni vigenti, è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli annunci legali delle province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I Fogli annunci legali delle province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino ufficiale della Regione ».

ART. 96.

*(Pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni)*

Dopo l'articolo 75-quater, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente:

« I decreti di scioglimento dei Consigli regionali e i decreti di annullamento dell'elezione del Presidente e della Giunta regionale, sono pubblicati per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione interessata; essi sono altresì inseriti nella *Raccolta Ufficiale* delle leggi e decreti della Repubblica Italiana.

Nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione interessata, è data altresì notizia dell'insediamento dei Consigli regionali, dell'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei membri dell'Ufficio di presidenza, della elezione, dimissioni e revoca del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e di singoli assessori regionali, delle decisioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 44-bis delle sospensioni previste dall'articolo 35, nonché delle nomine dei Commissari del Governo ».

ART. 97.

(Esercizio delle potestà legislative regolamentari delle Regioni)

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 75-*quinquies*:

« La Regione non può esercitare le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite prima della entrata in vigore dello Statuto regionale adottato dal primo Consiglio regionale, salvo il potere del Consiglio regionale di darsi norme regolamentari interne di carattere provvisorio ».

ART. 98.

(Proroga di termini per i ricorsi costituzionali in caso di scioglimento del Consiglio regionale)

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 75-*sexies*:

« Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 126 della Costituzione, i termini per i ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale contro le leggi dello Stato o di altra Regione, ed i termini per i ricorsi per il regolamento di competenza contro atti dello Stato o di altra Regione in caso di conflitti di attribuzione, sono prorogati, per quanto riguarda la Regione il cui Consiglio regionale sia sciolto, fino al trentesimo giorno successivo alla elezione della Giunta regionale da parte del nuovo Consiglio regionale ».

ART. 47.

(Riunione in testo unico delle disposizioni vigenti).

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, della presente legge e delle altre che vi abbiano attinenza per ragione di materia.

ART. 99.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con proprio decreto avente valore di legge ordinaria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme appresso indicate, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento, e sotto il titolo di « Ordinamento delle Regioni »:

a) le norme contenute nella legge 10 febbraio 1953, n. 62: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali »;

b) le norme contenute nella presente legge;

c) le norme contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte che riguarda il controllo delle leggi regionali e i conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e fra Regioni.

Nello stesso testo unico dovrà essere contenuta una norma che preveda l'espressa abrogazione delle norme di cui alle lettere *a)*, *b)* e la modifica nel testo originario delle norme di cui alla lettera *c)*, a far data dall'entrata in vigore del testo unico.

Il testo unico sarà emanato sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

TABELLA A.

TERRITORIO DELLE REGIONI

Regione del PIEMONTE: Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, VerCELLI.

Regione della LOMBARDIA: Provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Regione del VENETO: Provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Regione della LIGURIA: Provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Regione della EMILIA ROMAGNA: Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia.

Regione della TOSCANA: Provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.

Regione dell'UMBRIA: Provincie di Perugia, Terni.

Regione delle MARCHE: Provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino.

Regione del LAZIO: Provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.

Regione degli ABRUZZI: Provincie di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

Regione del MOLISE: Provincia di Campobasso.

Regione della CAMPANIA: Provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

Regione della PUGLIA: Provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

Regione della BASILICATA: Provincie di Matera e Potenza.

Regione della Calabria: Provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

TABELLA B.

CAPOLUOGHI DELLE REGIONI

PIEMONTE	Torino
LOMBARDIA	Milano
VENETO	Venezia
LIGURIA	Genova
EMILIA ROMAGNA	Bologna
TOSCANA	Firenze
UMBRIA	Perugia
MARCHE	Ancona
LAZIO	Roma
ABRUZZI
MOLISE	Campobasso
CAMPANIA	Napoli
PUGLIA	Bari
BASILICATA	Potenza
CALABRIA